

COSTITUZIONI

dell'Istituto

delle Figlie di Maria Ausiliatrice

FONDATE DAL

VEN. D. G. BOSCO



ISTITUTO

FIGLIE MARIA AUSILIATRICE

Alle Figlie
di Maria Ausiliatrice (1)

Mercè la bontà del nostro Padre Celeste l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, al quale fortunatamente appartenete, prese da qualche tempo un grande sviluppo. Nello spazio di pochi anni noi abbiamo potuto inaugurare un buon numero di Case in Piemonte, in Liguria, in Francia; anzi nelle più lontane regioni d'America.

Finchè l'Istituto era concentrato nella Casa-Madre di Mornese, alcune copie delle Regole manoscritte potevano bastare a che ogni Suora ne potesse venire in cognizione; ma ora che per la Divina

(1) Il Ven. Don Bosco con questa lettera presentava alle Figlie di Maria Ausiliatrice la primitiva sua Regola; oggi questa Regola è presentata dalla S. Sede, verso la quale il Venerabile Padre aveva somma sottomissione e rispetto: la lettera è quindi ugualmente opportuna; la parola del Venerabile Fondatore dev'essere ugualmente di stimolo a venerarla e praticarla.

Provvidenza si sono moltiplicate le Case e le Suore ivi ripartite, esse non sono più sufficienti.

Per la qual cosa io ho giudicato della maggior gloria di Dio, e di vantaggio all'anima vostra, il farle stampare; ed ora ve le presento. Esse hanno già avuta l'approvazione di più Vescovi, i quali le trovarono pienamente adattate a santificare una Figlia, che aspiri ad essere tutta di Gesù, e che voglia nel tempo stesso impiegare la propria vita a servizio del suo prossimo, specialmente alla educazione delle povere fanciulle. Anzi di più: lo stesso Istituto fu con decreto speciale collaudato ed approvato dal Rev.mo Vescovo di Acqui, nella cui diocesi nacque nel 1872 e prospera tuttora.

Abbiate dunque care le Regole che lo governano, meditatele; ma soprattutto non dimenticate mai che a nulla varrebbe il saperle ben anche a memoria, se poi non le metteste in pratica. Perciò ognuna si dia la più viva sollecitudine per osservarle puntualmente; a questo miri la vigilanza e lo zelo della Superiora; a questo la diligenza e l'impegno delle sud-dite. Così facendo voi troverete nella vostra Congregazione la pace del cuore,

camminerete per la via del Cielo e vi farete sante.

Intanto io colgo volentieri questa pro-pizia occasione per raccomandarvi che nelle vostre preghiere abbiate ognora presente l'anima del Molto Reverendo Don Domenico Pestarino, primo Direttore delle Suore di Maria Ausiliatrice, del quale il Signore si servì per gettare le fondamenta di questo Istituto. Egli per la sua carità e zelo si merita davvero la nostra più viva gratitudine.

Pregate anche le une per le altre, affinché il Signore vi faccia costanti e fedeli nella vostra vocazione, e vi renda degne di operare del gran bene alla sua maggior gloria. Pregate in modo speciale per le Consorelle che già si portarono, e per quelle che ancor si porteranno nelle più lontane parti della terra per diffondervi il nome di Gesù Cristo, e farlo conoscere ed amare. Pregate soprattutto per la Chiesa Cattolica, pel suo Capo visibile, pei Vescovi e Pastori locali; pregate altresì per la Società Salesiana, alla quale siete aggregate; e non vogliatevi dimenticare di me, che vi desidero ogni felicità.

La Vergine Ausiliatrice ci protegga e difenda in vita ed in morte; e colla sua

*potente intercessione ci ottenga dal suo
Divin Figliuolo la bella grazia di tro-
varci un giorno tutti insieme raccolti sotto
il suo manto nella eterna Beatitudine.*

*Torino, Festa dell'Immacolata
Concezione, 1878.*

Sac. Giovanni Bosco.



PARTE PRIMA

Natura dell'Istituto.

Membri che lo compongono.

Vita di Comunità.

TITOLO I.

Scopo dell'Istituto.

1. L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha per iscopo primario la santificazione delle Suore che lo compongono, mediante l'osservanza dei tre voti semplici di povertà, castità ed obbedienza e delle proprie Costituzioni.

2. Le Figlie di Maria Ausiliatrice, pertanto, prima di ogni altra cosa, procure-

ranno di esercitarsi nelle cristiane virtù specie nella carità, nella pietà, nella dolcezza e nello spirito di lavoro e di sacrificio; di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3. Scopo secondario e speciale dell'Istituto è di coadiuvare alla salute del prossimo, col dare alle fanciulle del popolo una cristiana educazione. Sarà cura, pertanto, delle Figlie di Maria Ausiliatrice di assumere la direzione di Oratori festivi, Scuole, Asil infantili, Orfanotrofi, Convitti per giovanette operaie e studenti e Scuole di lavoro a vantaggio delle fanciulle più povere anche nelle Missioni straniere. Potranno altresì aprire educatorii, preferibilmente per giovanette di umile condizione, e alle loro educande non insegneranno che quelle scienze e quelle arti, che sono conformi al loro stato e volute dalle condizioni sociali. Sarà loro impegno di formarle alla pietà, renderle buone cristiane e capaci di guadagnarsi a suo tempo onestamente il pane della vita; e, nella loro opera d'istruzione e di educazione cristiana della gioventù, si atterranno fedelmente agl'insegnamenti del Ven. Fondatore D. Giov. Bosco.

TITOLO II.

Membri dell'Istituto.

4. L'Istituto è composto di sole nubili.

5. Le Figlie di Maria Ausiliatrice che lo costituiscono professano in tutto vita comune, formando così una sola famiglia. I natali, i meriti personali, gli uffici sostenuti e le occupazioni presenti non portano con sé preferenza alcuna di trattamento.

6. L'ordine di precedenza nell'Istituto sarà il seguente:

- a) La Superiora Generale.
- b) La Vicaria Generale, e le altre Consigliere Generali.
- c) La Segretaria Generale, e l'Economa Generale.
- d) Le Superiori Generali emerite.
- e) Le Ispettrici.
- f) Le Consigliere Ispettoriali, la Segretaria e l'Economa Ispettoriali.
- g) Le Maestre delle novizie.
- h) Le Direttrici, Consigliere ed Econome locali.
- i) Le professe perpetue secondo l'anzianità di prima professione, e le professe

temporanee, secondo l'anzianità di professione.

7. Quando si trovassero presenti varie Suore che occupassero lo stesso ufficio, l'anzianità nell'ufficio, in difetto di questa, l'anzianità nella professione, in pari data di professione, l'età, determinerà la precedenza.

TITOLO III.

Ammissione nell'Istituto e postulato.

8. Essendo cosa importantissima il procedere con ogni cautela nell'ammissione delle Postulanti, la Superiora Generale, o la Ispettrice nella sua Ispettorìa, o per sè, o per mezzo di una suora a ciò incaricata, prenderanno le opportune informazioni intorno alla condizione, condotta, indole, abilità, ecc. delle giovani che chiedono di entrare nell'Istituto. Prese dette informazioni, esse potranno ammetterle al Postulato, se risponderanno alle condizioni per l'accettazione.

9. Le condizioni per l'accettazione sono:

a) vera vocazione, procedente da fine soprannaturale;

b) l'essere libera da ogni legittimo impedimento;

c) natali legittimi;

d) Battesimo e Confermazione;

e) ottimi costumi;

f) Stato libero;

g) indole buona e sincera, disposizione alle virtù ed alle opere proprie dell'Istituto;

h) sana costituzione, compresa l'esenzione da ogni difetto fisico e malattia originaria;

i) età minore di 30 anni;

l) corredo sufficiente;

m) dote non minore di lire mille, supplite, occorrendo, in tutto o in parte, da qualità equipollenti;

n) da quelle che fossero state in qualche postulato o noviziato di un altro Istituto, si richiedono inoltre le lettere testimoniali della Superiora Maggiore di quell'Istituto, confermate dalla medesima Superiora con giuramento, a norma delle leggi canoniche.

10. Prima dell'ammissione si dovrà esigere pertanto: Fede di nascita e Battesimo, di Confermazione; attestato di buona condotta rilasciato dalla Curia ovvero dal Parroco, e, in mancanza di

essi, da persona ecclesiastica; attestato sull'onestà della famiglia della postulante; fede di stato libero, se di ciò non consta altrimenti con certezza; certificato medico di vaccinazione e di buona costituzione fisica.

11. La Superiora Generale, d'intelligenza col suo Consiglio, potrà fare qualche eccezione, per quelle che hanno più di trent'anni.

12. Non possono essere validamente ammesse al noviziato:

a) quelle che hanno aderito ad una setta acattolica;

b) quelle che non hanno l'età richiesta per il noviziato, cioè almeno quindici anni;

c) quelle che entrano nell'Istituto indotte da violenza, da grave timore o da inganno; come pure quelle che la Superiora ricevesse indotta allo stesso modo;

d) le coniugate, durante il matrimonio;

e) quelle che sono o sono state legate dal vincolo della professione religiosa;

f) quelle a cui sovrasta qualche pena per una grave colpa commessa, di cui furono o possono essere accusate.

13. Sono ammesse al noviziato illecitamente, sebbene validamente:

a) quelle che sono cariche di debiti, che non sono in grado di pagare;

b) quelle che hanno da rendere conti, o che si trovano impigliate in affari secolari, in modo che l'Istituto possa temere delle liti e delle molestie;

c) le figlie che debbono aiutare i parenti; cioè il padre o la madre, l'avolo o l'avola; e le madri la cui opera sia necessaria per sostenere ed educare i figliuoli;

d) quelle che sono di rito orientale e non hanno la licenza scritta dalla Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, per entrare nell'Istituto;

e) le illegittime;

f) le vedove.

14. Prima che la postulante entri nell'Istituto, si dovrà convenire con essa o coi parenti o tutori di lei circa la dote, e spese occorrenti durante il postulato e il noviziato fino alla professione.

15. Si terrà nota esatta del denaro, del corredo e delle suppellettili che la postulante portasse seco; di tutto si avrà conveniente cura, perchè in caso d'uscita dall'Istituto, senz'aver fatta la professione, prelevato, all'occorrenza, pensione

e spese, possa essere restituito quanto non fu consumato coll'uso.

16. Il postulato durerà sei mesi, e per giuste ragioni potrà nei casi particolari essere prorogato di altri sei mesi, ma non oltre.

17. Le postulanti, durante la loro prova, verranno istruite ed esercitate nelle virtù cristiane e nello spirito dell'Istituto; si abiliteranno in ciò che loro potrà giovare nei vari uffizi, massime per fare la scuola e il catechismo.

18. Il postulato si farà o nella casa del noviziato o in un'altra casa in cui la disciplina secondo le Costituzioni accuratamente si osservi, sotto la cura di una suora di provata esperienza, virtù e spirito religioso, la quale, soprattutto nei primi giorni, sia di conforto alle postulanti, e studi in appresso di conoscere se abbiano vera vocazione allo stato religioso, e se siano fornite delle qualità fisiche e morali, che le rendano atte all'Istituto.

○ ○ ○

TITOLO IV.

Abito.

19. Le Figlie di Maria Ausiliatrice, in qualunque stagione, porteranno l'abito della stoffa, del colore e della foggia seguente:

a) Abito di scot nero con doppia manica, la superiore lunga da cinque a dieci centimetri circa oltre la mano, larga da cinquanta a cinquantacinque circa;

b) Mantelletta e grembiale di egual stoffa e colore; la prima lunga due o tre centimetri oltre la cintura, il grembiale piuttosto ampio e della lunghezza dell'abito;

c) Soggòlo o modestino di percallo bianco, inamidato e soppressato;

d) Cuffia e frontale ugualmente di percallo, con sopra un velo di mussola nera, che discenda quattro centimetri circa oltre la mantelletta;

e) Scarpe basse nere con tallone basso;

f) Oltre a ciò le professe porteranno al collo, visibile, un Crocifisso di metallo bianco con croce a fondo di legno nero.

20. Alquanto modificato sarà l'abito delle novizie: queste invece del Crocifisso porteranno, visibile, al collo la medaglia di Maria Ausiliatrice, anch'essa di metallo bianco.

21. Le Suore che sono incaricate delle commissioni esteriori, uscendo di casa, potranno usare di qualche veste modesta, che copra l'abito religioso.

TITOLO V.

Noviziato.

22. Sul finire del postulato si radunerà il Capitolo della Casa in cui trovasi la postulante, per esprimere, mediante una votazione, il proprio parere sull'ammissione di essa al noviziato. Il risultato della votazione sarà riferito all'Ispettrice, che col suo Consiglio deciderà sull'ammissione della postulante alla vestizione, e di tutto darà relazione alla Superiora Generale.

23. La Ispettrice, almeno due mesi prima, avvertirà l'Ordinario del luogo della prossima ammissione al noviziato,

perchè esso, per sè o per mezzo di un delegato, faccia l'esame canonico della candidata.

24. Le postulanti, prima di cominciare il noviziato, faranno gli Esercizi spirituali almeno per otto giorni interi, e, secondo il prudente consiglio del Confessore, faranno la loro confessione generale; ma esse non sono tenute in alcun modo a dare ad altri conto del loro stato di coscienza.

25. Dal momento in cui la postulante veste l'abito dell'Istituto, incomincia a decorrere il tempo del noviziato prescritto dalle Costituzioni.

26. Il noviziato durerà due anni. Il 1° anno deve passarsi per intero nella casa eretta canonicamente a noviziato, sotto la direzione della Maestra. Le novizie attenderanno alla formazione dello spirito, allo studio delle Costituzioni, all'orazione ed istruzione intorno ai voti e alle virtù, ed anche con opportuni esercizi ad emendarsi dei difetti, a vincere le passioni e ad acquistare l'abito delle virtù.

27. Al termine del primo anno l'Ispettrice e il suo Consiglio, sulla relazione della Maestra, prenderanno in esame la condotta e l'attitudine di ciascuna novizia.

28. Nel secondo anno poi le novizie potranno dedicarsi moderatamente allo studio e alle altre opere dell'Istituto, sempre però nella stessa casa del noviziato, e sotto la vigilanza della Maestra delle novizie, se gravi ragioni non vi sieno in contrario, osservando l'istruzione della S. C. dei religiosi circa il secondo anno di noviziato, del 3 novembre 1921. Per giusta causa e col parere del suo Consiglio, l'Ispettrice può prolungare il noviziato di sei mesi, ma non al di là.

29. Durante il noviziato le novizie staranno sotto la direzione, correzione e vigilanza della Maestra, separate dalle Suore professe, con le quali non avranno relazione che per cose necessarie a giudizio della loro Maestra.

30. A ciascuna novizia, entrando in noviziato, si darà una copia integra delle Costituzioni, affinchè possa leggerle, meditarle e meglio seguirne le spiegazioni che vi farà la Maestra.

○ ○ ○

TITOLO VI.

Professione.

31. Terminato il noviziato, la novizia deve essere ammessa alla professione temporanea ovvero restituita alla famiglia. Perciò a tempo opportuno sarà nuovamente presa ad esame la sua condotta, come si è detto all'art. 27, e si deciderà dall'Ispettrice col suo Consiglio, a voti segreti, sull'ammissione della novizia alla professione. Quindi l'Ispettrice darà accurata relazione alla Superiora Generale, da cui devesi attendere la conferma dell'ammissione della novizia alla professione.

32. Le stesse norme si seguiranno nella successiva rinnovazione dei voti temporanei, e nell'ammissione delle Suore ai voti perpetui.

33. L'Ispettrice almeno due mesi prima, avvertirà il Rev.mo Ordinario del luogo della prossima ammissione alla prima professione temporanea e alla professione perpetua, comunicandogli il numero delle candidate.

34. Prima di emettere i voti la novizia deve disporre dei suoi beni temporali e liberamente disporrà per testamento dei suoi beni, come si dirà trattandosi del voto di povertà.

35. Alla prima professione temporanea si faranno precedere gli Esercizi spirituali, almeno per otto giorni interi.

36. I voti di povertà, castità ed obbedienza si faranno prima *ad annum* per un periodo di tre anni, quindi per un altro periodo di tre anni, dopo il quale si faranno i voti perpetui.

37. Appena i voti temporanei sono finiti, si devono rinnovare, e non potrà mai una religiosa restare senza voti.

38. In libro apposito sarà registrato il giorno della professione e della rinnovazione dei voti con la firma della professa, della Superiora o della sua delegata, e di due Suore testimoni, che saranno sempre presenti nella emissione dei voti.

39. La formola dei voti sarà la seguente: *“ Conoscendo la debolezza mia e temendo l'instabilità della mia volontà, mi metto alla vostra presenza, Onnipotente, Sempiterno Iddio, ed implorando i lumi dello Spirito Santo, l'assistenza della B. V. Maria*

e del mio Angelo Custode, io N. N. faccio voto di povertà, castità ed obbedienza secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per un anno (ovvero per un triennio, ovvero in perpetuo), nelle mani della Rev.ma Madre N. N. Superiora Generale (ovvero della Rev.da N.N. delegata della Superiora Generale). Voi, o misericordioso Gesù, mi avete ispirato di fare questi voti, Voi aiutatemi con la vostra grazia ad osservarli. Vergine Immacolata, potente Aiuto dei Cristiani, siate la mia guida e la mia difesa in tutti i pericoli della vita. Angelo mio Custode, glorioso S. Giuseppe, S. Francesco di Sales, Santi e Sante del Cielo, pregate Iddio per me. Così sia „.

40. I voti suddetti, tanto temporanei che perpetui, sono riservati alla S. Sede.

TITOLO VII.

Voto e Virtù della Povertà.

41. Per il voto di povertà le Figlie di Maria Ausiliatrice rinunciano al diritto di disporre lecitamente di qualsiasi cosa

temporale, valutabile in denaro, senza la licenza dei legittimi Superiori.

42. È proibito alle Figlie di Maria Ausiliatrice ritenere per se stesse l'amministrazione dei loro beni temporali, di qualunque genere essi siano. Pertanto avanti la prima professione devono cedere, con atto pubblico o privato, per tutto il tempo che saranno legate dai voti, l'amministrazione dei loro beni, e disporre del loro uso e usufrutto in favore di chi crederanno meglio, e anche del proprio Istituto, se così loro farà piacere.

43. Alla cessione e disposizione predetta può aggiungersi la clausola che sia revocabile; però durante i voti tanto la revoca quanto il cambiamento di questi atti di cessione e di disposizione non possono farsi lecitamente, senza la licenza della Superiora Generale; purchè la mutazione, almeno in parte notevole, non si faccia in favore dell'Istituto.

44. Le Suore professe ritengono la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne degli altri, anzi è loro proibito di spogliarsi di questo dominio dei propri beni per atto tra vivi, a titolo gratuito.

45. Non è vietato alle Suore di compiere

tutti quegli atti di proprietà, che sono prescritti dalle leggi, con licenza della Superiora Generale e, in caso di urgenza, della Superiora locale.

46. Nel modo suindicato le Suore disporranno dei beni che legittimamente acquistassero dopo emessi i voti.

47. Esse però non possono disporre in alcun modo della dote portata nell'Istituto, la quale alla loro morte resta dell'Istituto stesso, quantunque queste abbiano fatto i voti soltanto temporanei.

48. Qualunque cosa le Figlie di Maria Ausiliatrice acquistassero con la loro industria o come membri dell'Istituto, non potranno nè riservarsela nè disporne, ma tutto deve andare a beneficio dell'Istituto stesso.

49. L'Istituto provvede a ciascuna Suora quanto è necessario per il vitto, per il vestito, per le suppellettili e per quanto le può occorrere, sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia.

50. Uguale per tutta la Comunità sarà pertanto il vitto, che verrà fornito semplice, sano, ben condizionato; di uso comune saranno le suppellettili e gli oggetti non personali; e, benchè conservate separatamente, verranno custodite in co-

mune le vestimenta e la biancheria di uso personale.

51. Ciascuna sia contenta, per amore della santa povertà, di avere le cose peggiori, ed ove la necessità lo richieda, sia preparata a soffrire caldo, freddo, fame, sete, fatiche e disprezzi, quando questo ridondi a gloria di Dio, ad utilità spirituale del prossimo ed alla salvezza propria.

52. Per animarsi all'osservanza della povertà, le suore riflettano che questo voto e questa virtù le fan vere seguaci del Divin Redentore, il quale da ricco si fece povero, e volle la povertà sua compagna, dalla nascita fino alla morte.

TITOLO VIII.

Voto e Virtù della Castità.

53. Per il voto di castità la Figlia di Maria Ausiliatrice si obbliga a conservare il celibato, e a praticare per nuovo titolo, cioè in forza del voto, la santa castità, astenendosi da ogni atto ad essa contrario.

54. La virtù angelica, la virtù sopra ogni altra cara al Figliuolo di Dio, la

virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. Primieramente perchè l'impiego, che esse hanno d'istruire ed istradare i prossimi nella via della salute, è somigliante a quello degli Angeli santi; perciò è necessario che esse ancora vivano col cuore puro, ed in uno stato angelico, giacchè le vergini sono chiamate Angeli della terra. In secondo luogo perchè la loro vocazione, per essere ben eseguita, richiede un totale distacco interno ed esterno da tutto ciò che non è Dio.

55. Per l'osservanza di questo voto le Suore devono praticare la più vigilante custodia dei sensi; non devono più vivere, nè respirare che pel loro Sposo Celeste, con tutta puretà e santità di spirito, di parole, di contegno e di opere, ricordandosi delle parole del Signore, che dice: Beati i mondi di cuore, perchè essi vedranno Dio.

56. Per custodire sì gran tesoro si ravviveranno nel pensiero della presenza di Dio, rivolgendosi a Lui sovente con atti di viva fede, di ferma speranza e di ardente amore; fuggiranno l'ozio e le occasioni pericolose, libere e volontarie, e qualsiasi amicizia, che non sia per Gesù

Cristo; nutriranno speciale divozione verso Maria SS. Immacolata, il glorioso S. Giuseppe, e l'Angelo Custode; e non dimenticheranno mai che le fedeli Spose di Gesù Cristo, le quali saranno vissute e morte nello stato verginale, avranno in cielo una gloria particolare, e con Maria canteranno al divino Agnello un inno, che non è concesso di cantare agli altri Beati.

TITOLO IX.

Voto e Virtù dell'Obbedienza.

57. Per il voto di obbedienza la Figlia di Maria Ausiliatrice assume l'obbligo di obbedire al precetto dei legittimi Superiori in quelle cose che toccano, direttamente o indirettamente, la vita dell'Istituto, cioè l'osservanza dei voti e delle Costituzioni.

58. La virtù dell'obbedienza poi impone alla Suora il dovere di compiere le disposizioni delle Costituzioni e dei Superiori.

59. Le Figlie di Maria Ausiliatrice, pertanto, vivranno nella più esatta osser-

vanza, saranno puntuali in tutti gli atti comuni prescritti dalle Costituzioni, ricordando che raramente la trasgressione di essi fa esenti da colpa. Dovranno ubbidire in ispirito di fede riguardando Dio nei Superiori, e persuadendosi che quanto viene disposto dall'obbedienza tornerà loro di grande vantaggio spirituale; anzi, quanto più la cosa comandata è ripugnante, altrettanto maggior premio ne riceveranno da Dio, eseguendola fedelmente.

60. Sarà la loro obbedienza pronta, con animo ilare e con umiltà, cioè senza ritardi, senza contestazione e malinconia, e senza giudicare o criticare le ragioni manifeste od occulte del comando.

61. In virtù del voto le Suore sono obbligate ad obbedire solamente quando intervenga un precetto espresso *in virtù di santa obbedienza*, o un precetto formale, o con parole equivalenti, per parte di una legittima Superiore ed in materie conformi alle presenti Costituzioni. È conveniente che un tale precetto si faccia o per iscritto, o almeno innanzi a due testimoni. Raramente, e non senza grave causa e con le debite cautele si faccia un tale precetto. Le Superiori locali, specialmente delle piccole Case, se ne astengano.

62. Le Suore ricorderanno che alla virtù religiosa mancherebbe il meglio, se non vi fosse il sacrificio della volontà, che il Divin Redentore protestò di se stesso di non esser venuto fra noi per fare la sua volontà, ma quella del celeste Padre, che finalmente nell'esercizio dell'obbedienza ai legittimi Superiori e alle Costituzioni si trova la certezza di fare la volontà di Dio e di imitare Gesù Cristo.

63. Nessuna diasi affannosa sollecitudine di domandare cosa alcuna o di rifiutarla. Chi per altro conoscesse qualche cosa esserle nociva o necessaria, la esponga alla Superiora, che avrà la massima premura di provvedere al bisogno, secondo lo spirito dell'Istituto.

64. Per avanzarsi nella perfezione religiosa giova molto il tenere il cuore aperto con le Superiori, siccome quelle che sono destinate da Dio a dirigerle nella via della virtù. Pertanto tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice abbiano grande confidenza con la loro Superiora e Direttrice, ricorran ad essa nei loro dubbi, le manifestino le loro pene, ed espongano i loro bisogni e difficoltà; ed una volta al mese, ed anche più spesso se occorre, conferiscano con essa intorno al loro esterno operare con

tutta semplicità e schiettezza, e ne riceveranno avvisi e consigli per ben riuscire nel disimpegno dei loro doveri, e nell'osservanza delle Costituzioni dell'Istituto. Sono però escluse da queste conferenze le cose interne, ed anche esterne, quando formassero materia di confessione.

65. È severamente proibito ad ogni Superiora investigare l'altrui coscienza ed indurre in qualsiasi modo le Suore a rendergliene conto. Ove però liberamente e spontaneamente taluna voglia aprirsi con lei, per propria tranquillità, può con carità e prudenza prestarle ascolto e consiglio.

66. Le Figlie di Maria Ausiliatrice riguarderanno le loro Superiori come altrettante madri affettuose; e queste siano veramente tali.

TITOLO X.

Confessione e Comunione.

67. Le Figlie di Maria Ausiliatrice si accosteranno al Sacramento della Penitenza e al Confessore loro destinato, ordinariamente una volta alla settimana.

68. Ogni Casa avrà un solo Confessore ordinario, che ascolterà le confessioni sacramentali di tutta la comunità, salvo che fosse necessario designarne un altro od anche più altri, per il grande loro numero o per altro giusto motivo.

69. Oltre il Confessore ordinario, le Suore avranno almeno quattro volte all'anno un Confessore straordinario. A questo Confessore tutte dovranno presentarsi, almeno per ricevere la benedizione.

70. Se qualche Suora in particolare, per la pace dell'anima sua o per fare maggiori progressi nelle vie di Dio, domandi qualche particolare Confessore, si ricorrerà all'Ordinario del luogo.

71. Oltre il Confessore straordinario, saranno destinati dall'Ordinario del luogo alcuni Sacerdoti per le singole Case, ai quali le Suore possano facilmente ricorrere nei casi particolari per ricevere il sacramento della Penitenza, senza che sia necessario rivolgersi ogni volta all'Ordinario.

72. Se qualche Suora domandi qualcuno di questi Confessori, non è lecito a qualsiasi Superiora, nè per se stessa, nè per mezzo d'altri, nè direttamente, nè in-

direttamente, cercare il motivo della domanda, opporvisi con parole o fatti, o mostrare in qualunque modo ch'essa n'è malcontenta.

73. Se, nonostante ciò che si prescrive negli articoli 68, 69, 70 e 71, qualche Suora, per tranquillità di sua coscienza, si presenti ad un Confessore approvato per le donne dall'Ordinario del luogo, la confessione fatta in qualunque chiesa od oratorio, anche semipubblico, è valida e lecita, nè la Superiora può proibire queste confessioni, nè interrogare intorno ad esse, nemmeno indirettamente, e le Suore non sono tenute a darne conto alla Superiora.

74. In caso di grave malattia le Suore potranno domandare qualunque sacerdote approvato per ricevere la confessione delle donne, benchè non assegnato per le religiose; e possono confessarsi da lui, durante la grave malattia, ogni volta che vogliono, nè la Superiora può proibirle, sia direttamente sia indirettamente.

75. Le Figlie di Maria Ausiliatrice abbiano la più grande stima del sacramento della Penitenza, che è il trionfo della misericordia di Dio, che purifica l'anima, la rende sempre più cara e gradita al Si-

gnore e l'arricchisce di grazie senza numero. Nell'accusa de' loro falli si studino di omettere le circostanze inutili, siano brevi e dicano con semplicità ed umiltà le loro colpe in egual modo, che se le accusassero a Gesù Cristo. Verso il loro Confessore abbiano grande rispetto e confidenza, quale si conviene a chi è destinato da Dio ad essere padre, maestro e guida delle anime loro; ma non parlino mai tra esse di cose di confessione, e tanto meno del Confessore.

76. Le Suore quanto all'accostarsi alla santa Mensa, perchè lo facciano con maggior cautela e merito, staranno al consiglio del Confessore, e potranno comunicarsi anche quotidianamente, senza che altri si possa ingerire su questo punto. Come norma direttiva procureranno tuttavia di rendersi degne di ricevere Gesù tutte le Domeniche e Feste di precetto, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, nei giorni anniversarii del Battesimo e della Professione, nel primo giorno dell'anno, nelle feste di S. Francesco di Sales, di S. Giuseppe, di Maria Ausiliatrice, di S. Luigi Gonzaga, di S. Giovanni Battista, del SS. Cuore di Gesù, dell'Angelo Custode, di S. Teresa, di Ognissanti, della

Commemorazione dei Fedeli Defunti, nell'ultimo giorno dell'anno, nel primo venerdì e nel 24 di ogni mese, in tutti i venerdì della Quaresima e nelle feste principali della B. Vergine.

77. Se mai avvenisse che una Suora, dopo l'ultima confessione sacramentale, avesse recato grave scandalo alla comunità, o avesse commesso una colpa grave ed esterna, la Superiora potrà proibirla di accostarsi alla santa Comunione, finchè non si sia di nuovo accostata al sacramento della Penitenza.

TITOLO XI.

Altri esercizi di Pietà.

* 78. Ogni anno tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice faranno otto giorni di Esercizi spirituali nelle case designate dalla Ispettrice. In quei giorni si leggeranno in pubblico e per intero le Costituzioni. Alla fine dei santi Esercizi le Suore professe, per devozione, rinnoveranno in comune, dinanzi al SSmo. Sacramento, i voti emessi nella loro professione.

79. La prima Domenica o il primo Giovedì del mese, o altro giorno fissato dalla Direttrice, sarà per tutto giorno di ritiro spirituale, con l'Esercizio di buona morte. Ognuna lascerà, per quanto è possibile, gli affari temporali, e disporrà le cose sue spirituali e temporali, come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.

80. Nel praticare l'Esercizio della buona morte si seguiranno queste norme:

a) La meditazione del mattino e la lettura spirituale nel pomeriggio verseranno sui Novissimi, o su argomenti affini, e si osserverà il silenzio lungo il giorno, eccettuate le ricreazioni dopo le refezioni.

b) Ognuna farà come una rivista mensile della coscienza, procurando che la confessione sia più accurata del solito, quasi fosse l'ultima della vita; la S. Comunione si riceva come se fosse per Viatico.

c) Rifletterà ognuna almeno per lo spazio di mezz'ora al progresso o al regresso fatto nella virtù durante il mese trascorso, specialmente per ciò che riguarda i proponimenti fatti negli Esercizi spirituali e l'osservanza delle Costituzioni, e prenderà ferme risoluzioni di vita migliore.

d) Si leggerà in quel giorno in rettorio una parte delle Costituzioni.

e) Dove è possibile, la Superiora procurerà un'opportuna conferenza spirituale alla Comunità, che terrà luogo della lettura del pomeriggio.

81. Se taluna per le occupazioni non potrà fare l'Esercizio della buona morte in comune, nè attendere a tutte le opere accennate di pietà, compirà quelle che sono compatibili col suo ufficio, e con licenza della Direttrice rimetterà il resto ad altro giorno più comodo.

82. Nelle Domeniche e in tutte le feste di precetto, le Figlie di Maria Ausiliatrice reciteranno l'Ufficio della B. V., a meno che prendano parte alle funzioni parrocchiali, od assistano a qualche congregazione o pia adunanza. Quelle poi, che per particolari occupazioni non potessero trovarsi presenti alla recita dell'Ufficio, diranno le Litanie della B. V. ed il *Te Deum*.

83. Le pratiche di pietà giornaliere sono: Preghiere del mattino e della sera — mezz'ora di meditazione — Messa — Visita al SS.mo Sacramento — almeno un quarto d'ora di lettura spirituale — terza parte del Rosario di Maria SS.ma — esame

di coscienza — l'*Angelus Domini* a' suoi tempi — preghiere prima e dopo il cibo — prima e dopo il lavoro. Inoltre le Figlie di Maria Ausiliatrice faranno, in sette volte distinte, la commemorazione dei sette Dolori di Maria SS.ma ovvero delle sette Allegrezze.

84. Per la meditazione e per la lettura spirituale non si useranno che libri debitamente approvati.

85. Tutte le Suore della Casa si troveranno presenti agli atti comuni di pietà, e la Superiora non dispensi alcuna, eccetto che per casi particolari e quando vi siano giuste cause. A quelle poi che per ufficio fossero impediti di prendere parte a determinati esercizi, la Direttrice concederà altro tempo libero per adempierli.

86. Porranno tutte la massima premura nel compiere gli esercizi di pietà, dalla cui osservanza deriva quell'interno fervore, che muove dolcemente ad uniformarsi in tutto a Gesù Cristo, nostro divino Esemplare e Sposo delle anime fedeli.

87. In chiesa staranno con la massima compostezza, ritte sulla persona, e genufletteranno fino a terra, passando avanti l'altare, ove si conserva il SS.mo Sacramento.

88. Oltre le Solennità principali della Chiesa, è festa particolare dell'Istituto quella di Maria SS.ma sotto il titolo di *Auxilium Christianorum* che sarà preceduta da novena; e così saranno celebrate con speciale devozione le feste di S. Giuseppe, di S. Francesco di Sales, di Santa Teresa di Gesù, che sono i patroni particolari dell'Istituto; e quella dell'Angelo Custode. Professando l'Istituto singolare divozione all'Immacolata Concezione di Maria, anche a questa festa si premetterà una novena preparatoria.

89. Le Figlie di Maria Ausiliatrice si prepareranno a queste feste con sentimento di grande pietà, accostandosi ai Santi Sacramenti, e ringraziando il Signore e la Beata Vergine di aver loro accordata la grazia della vocazione religiosa.

TITOLO XII.

Mortificazioni.

90. Oltre ai digiuni e alle astinenze prescritte dalla Chiesa a tutti i fedeli, le Figlie di Maria Ausiliatrice digiuneranno

ogni venerdì in onore della Passione di Gesù Cristo e dei Dolori di Maria SS.ma.

91. Qualora nel corso della settimana vi fosse un digiuno comandato dalla Chiesa oppure il venerdì cadesse in giorno festivo, si è dispensato dal digiuno prescritto dalla precedente Costituzione.

92. Le Figlie di Maria Ausiliatrice non potranno darsi a penitenze esterne e pubbliche che con la licenza del Confessore e della Direttrice; per le penitenze private e che non toccano la vita comune, basterà il permesso del Confessore.

93. L'esercizio continuo della carità fraterna sarà la penitenza più ricercata dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, giacchè sarebbe a deplorarsi, se quelle che presero per iscopo l'imitazione di Gesù Cristo, trascurassero l'osservanza di quel comandamento che fu il più raccomandato da Lui, sino al punto di chiamarlo il suo precetto.

Adunque, oltre lo scambievolmente ed imparziale dilezione, resta prescritto che, se mai accadesse ad alcuna di mancare alla carità verso qualche sorella, debba chiederle scusa al primo momento che con calma di spirito avrà riconosciuta la sua mancanza, o almeno prima di an-

dare a letto, e la offesa le accorderà subito il più cordiale perdono.

94. Per maggior perfezione della carità, ognuna preferirà con piacere le comodità delle sorelle alle proprie, ed in ogni occasione tutte si aiuteranno e solleveranno con dimostrazioni di benevolenza e di santa amicizia, nè si lasceranno mai vincere da alcun sentimento di gelosia le une contro le altre.

95. Penitenza non meno ricercata sarà la pratica dello zelo per la salvezza delle anime; perciò la Figlia di Maria Ausiliatrice desidererà e procurerà efficacemente di fare al prossimo tutto quel bene che le sarà possibile, intendendo sempre di aiutare e servire nostro Signore Gesù Cristo nella persona de' suoi poveri, specialmente con l'assistere, servire e consolare le consorelle malate ed afflitte, e col promuovere il bene spirituale delle fanciulle dei paesi in cui ha dimora.

96. La vita comune poi osservata perfettamente nel cibo, nel vestito, nei riguardi, il lavoro e il disimpegno puntuale delle proprie occupazioni, il non cercare esenzioni, privilegi e simili, offrono largo campo ad esercitare una mortificazione gradita al Signore.

TITOLO XIII.

Clausura e silenzio.

97. Le abitazioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice saranno separate dalle altre abitazioni.

98. Benchè nelle Case dell'Istituto non si abbia stretta clausura, a motivo delle opere di carità che le Figlie di Maria Ausiliatrice prestano al prossimo, tuttavia in ogni casa vi sarà una parte da designarsi dalla Superiora Generale, dall'Ispettrice o dalla Visitatrice, riservata esclusivamente per le Suore, nella quale non si ammetterà alcuna persona estranea senza licenza della Superiora, la quale, quando vi fosse bisogno, potrà permettere, con le debite cautele, di introdurvi i medici, chirurghi ed altre persone la cui opera fosse necessaria, o che la Superiora giudicasse di poter ammettere per giusti e ragionevoli motivi.

99. In ogni Casa vi sarà un locale adatto per parlatorio, dove ricevere le persone esterne che hanno da trattare con le Suore. Queste non vi si recheranno

senza licenza della Direttrice, che asse-
gnerà per lo più una compagna.

100. A giudizio della Direttrice potranno intrattenersi senza compagna coi genitori e coi più prossimi consanguinei. In simili occasioni di visite indispensabili useranno le Suore grande prudenza e modestia cristiana, e le Superiori prenderanno tutte le cautele necessarie per ovviare ogni inconveniente. Siccome le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno molte occupazioni, così, quando non si trattasse di affari di rilievo, le medesime Suore pregheranno i loro stessi parenti di non visitarle più di una volta al mese.

101. Non saranno ammesse a convivere in Comunità persone estranee. Occorrendo di dover dare ospitalità per breve tempo a qualche persona, sia trattenuta nella parte di casa riservata ai forestieri, trattata coi riguardi e con le cautele dovute.

102. A nessuna è permesso di dare commissioni nè a fanciulle di scuola, nè ai parenti loro, nè a chicchessia, se non previa licenza della Superiora, alla quale si dovrà riferire qualunque ambasciata venisse fatta.

103. Quando le Suore dovessero uscire

di casa, avranno una compagna da designarsi dalla Superiora.

104. Andando per le vie, cammineranno con la massima compostezza e modestia, non fissando mai nè le persone, nè le cose che incontrano, dando tuttavia il saluto con l'inchino del capo a chi le saluta, e alle persone ecclesiastiche se loro passassero vicino.

105. Le Figlie di Maria Ausiliatrice non prenderanno nè alloggio, nè cibo, nè bevanda presso dei secolari, fuorchè in caso di viaggio o di altra necessità.

106. Non frequenteranno le case dei signori Parroci, Sacerdoti o secolari, nè vi presteranno servigi. Con questo non si vietano quelle visite che il rispetto e la riconoscenza richiedono, specialmente ai benefattori e alle benefattrici dell'Istituto.

107. Dei Ministri di Dio parleranno sempre con grande rispetto, e quando taluna avesse qualche osservazione a fare in proposito, la confiderà solamente ai suoi Superiori. Consimile riguardo useranno parlando delle proprie Superiori e delle Religiose di altre Congregazioni, non che delle stesse consorelle uscite dall'Istituto.

108. Quando avranno a discorrere con persone di sesso diverso, terranno un parlare affabile, misto di spontanea gravità, perchè se sono di condizione superiore alla loro, per es. Ecclesiastici, così vuole il rispetto dovuto al loro stato; se sono laici, così richiede il decoro e il buon esempio.

109. Le Figlie di Maria Ausiliatrice saranno allegre con le sorelle, rideranno, scherzeranno, sempre però come pare debbano fare gli Angeli tra loro.

110. Le lettere che giungono alle Figlie di Maria Ausiliatrice, e quelle che esse spediscono, si consegneranno alle Superiori locali, che potranno leggerle con la dovuta discrezione. In ciò le Superiori si comportino con prudenza e carità, conservando il segreto.

111. Saranno esenti da qualsiasi ispezione delle Superiori le lettere da spedire alla Direttrice della Casa, quando è assente, alla Superiora Generale o Ispettoriale, ai membri del Consiglio, all'Ordinario del luogo, al Cardinale Protettore, alla Santa Sede ed al suo Legato nella nazione, nonchè quelle che da essi fossero inviate alle Suore.

112. Per conservare il raccoglimento

spirituale, le Figlie di Maria Ausiliatrice saranno esatte nell'osservare il silenzio, che sarà di due sorta: rigoroso e moderato. Il silenzio rigoroso comincia dalle preghiere della sera e dura sino al mattino dopo le orazioni; il silenzio moderato abbraccia tutto il resto della giornata, all'infuori del tempo della ricreazione.

113. Durante il pranzo e la cena ordinariamente si farà lettura.

114. Anche durante il tempo della ricreazione, le Figlie di Maria Ausiliatrice non alzeranno troppo la voce, parlando con chicchessia; e nella Casa e fuori adopreranno sempre un parlare umile, non sostenendo mai il proprio sentimento, evitando soprattutto ogni parola aspra, pungente, di rimprovero, di vanità relativamente a se stesse, od a riguardo di quel bene che il Signore si degnasse cavare dalle opere loro.

115. Non parleranno, per ispirito di vanità, di nascita, di età, di ricchezze, se nel mondo ne avessero avute; eviteranno le questioni di nazionalità; e tutto il loro impegno sarà di mostrarsi, nel tratto e nel contegno degli sguardi e di tutta la persona, quali debbono essere, cioè Spose di Gesù Cristo Crocifisso, e Figlie di Maria.

TITOLO XIV.

Delle inferme.

116. Ogni Figlia di Maria Ausiliatrice avrà ragionevole cura della propria salute, che è un dono di Dio; perciò quando alcuna non si sentisse bene, senza nascondere od esagerare il male, ne avviserà la Superiora, affinchè possa provvedere al bisogno. Si chiamerà subito che sia necessario il medico, ed esattamente si eseguiranno le sue prescrizioni.

117. Dove sarà possibile, si riserverà una parte della Casa, la meglio adatta, per curare convenientemente le inferme.

118. Verranno designate una o più Suore commendevoli per carità ed attitudine, le quali prestino alle malate tutte le cure ed i servigi, di cui avessero bisogno. Sta ad esse e alla Superiora somministrare il vitto ed i medicamenti necessari.

119. Con non minor cura si presteranno alle malate i soccorsi spirituali. Quindi per tempo si chiami il Confessore, e precisamente quello che l'inferma, apposi-

tamente interrogata, mostra di volere, e tante volte si chiami, quante essa desidera. Si amministrerà ancora all'inferma la Santa Comunione, secondo che essa desidera. Aggravandosi il male, si amministreranno all'inferma a tempo opportuno gli ultimi Sacramenti, e nella sua agonia sarà assistita dal Sacerdote, secondo il prescritto del Rituale Romano.

120. Riguardo all'amministrazione della Santa Comunione si starà al giudizio del Confessore, e principalmente dell'inferma stessa, se la desidera, non potendosi alcuna opporre a tal desiderio.

TITOLO XV.

Suffragi.

121. La carità, che ha tenute unite in vita le Figlie di Maria Ausiliatrice, non dovrà cessare in morte.

122. Venendo a mancare ai vivi una Suora professa o novizia, la Direttrice della Casa dove avvenne il decesso, si farà premura di darne l'annuncio alla Superiora Generale e alla propria Ispettrice:

questa, a sua volta, trasmetterà tosto l'annuncio alle Case dell'Ispettorìa e alle altre Ispettrici dell'Istituto, affinchè l'anima della defunta sia suffragata da tutte le Consorelle. I suffragi da farsi sono inclusi negli articoli seguenti.

123. La Direttrice della Casa, dove muore una Suora professa o novizia, farà celebrare due Messe, di cui una cantata «de requie», assistita dalle Suore, le quali reciteranno inoltre in suffragio della defunta un Rosario intero. Ogni altra Casa dell'Ispettorìa farà celebrare una Messa; e se le Messe celebrate non raggiungono il numero di cinquanta, vi supplirà l'Ispettrice. Ciascuna Suora dell'Istituto offrirà, in suffragio della Consorella defunta, una santa Comunione, le pratiche di pietà e opere buone di una giornata.

124. Per la Direttrice di una Casa si faranno i suffragi prescritti nell'articolo precedente; inoltre l'Ispettrice provvederà perchè la Casa, di cui la defunta era Superiora, faccia celebrare in suffragio di lei altre dieci Messe.

125. Per l'Ispettrice defunta in carica, oltre ai suffragi di cui all'art. 123, tutte le Case dell'Ispettorìa faranno celebrare una seconda Messa; quella della Casa

Ispettorale sarà cantata nella trigesima e assistita dalle Suore. Se tutte queste Messe non raggiungeranno il numero di cento, il Consiglio Ispettorale provvederà alle Messe mancanti.

Per una Ispettrice emerita si faranno i suffragi prescritti nell'art. 123; e il numero mancante a cento Messe verrà completato dal Consiglio Generalizio.

126. Per una Consigliera, per la Segretaria e per l'Economa Generale, defunte in carica, si faranno i suffragi di cui all'art. 123. Inoltre tutte le altre Case dell'Istituto faranno celebrare una Messa; quella delle Case Ispettoriali sarà cantata.

Per le stesse Superiori emerite si faranno i suffragi di cui sopra; la Messa però « de requie » si canterà solo nella Casa di loro residenza.

127. Per la Superiora Generale defunta in carica, la Casa di sua residenza farà celebrare quattro Messe; di più farà cantare la Messa « de requie » nel giorno dei funerali, di trigesima e nel primo anniversario. Ogni Casa Ispettorale farà celebrare cinque Messe, di cui tre cantate; all'annuncio del decesso, nella trigesima e nel primo anniversario. Ciascuna altra Casa dell'Istituto poi farà celebrare due

Messe, e ogni Suora reciterà un Rosario intero ed offrirà la santa Comunione, le opere buone e pratiche di pietà di una giornata.

Per una Superiora Generale emerita si faranno gli stessi suffragi, omettendo solo la Messa cantata « de requie » nella trigesima e nel primo anniversario.

128. Per il Sommo Pontefice tutte le Case dell'Istituto faranno celebrare o cantare una Messa « de requie » alla sua morte e, nella Casa Madre, anche nel giorno del primo anniversario. Tutte le Suore offriranno in suffragio di Lui un Rosario intero, la Santa Comunione, le opere buone e pratiche di pietà di una giornata.

129. Gli stessi suffragi verranno fatti alla morte del Rettor Maggiore della Pia Società Salesiana.

130. Alla morte del Vescovo diocesano, le Case dell'Istituto soggette alla sua giurisdizione, faranno celebrare o cantare una Messa « de requie »; e le Suore delle stesse Case offriranno in suffragio di Lui la santa Comunione e le opere buone e pratiche di pietà di una giornata.

131. Alla morte del padre e della madre di una Consorella, la Casa in cui questa risiede farà celebrare, per ciascuno,

due messe, e le Suore della stessa Casa offriranno in suffragio una santa Comunione e le opere buone e pratiche di pietà di una giornata.

132. Dopo la festa di Maria Ausiliatrice, da tutte le Case dell'Istituto sarà fatta celebrare una Messa in suffragio di tutte le Superiori e Consorelle e di tutti i congiunti e benefattori defunti; altrettanto si farà al termine di ogni corso di Esercizi spirituali nelle Case dove questi hanno luogo. In tale occasione e in tutti i lunedì dell'anno le Suore offriranno, al medesimo scopo, le loro opere buone e pratiche di pietà.

133. In occasione del Capitolo Generale, nella Casa dove questo sarà tenuto, si canterà una Messa « de requie », in suffragio di tutte le Superiori e Consorelle defunte.

134. Al principio d'ogni anno, la Superiora Generale comunicherà alle Case l'elenco delle Consorelle defunte nell'anno precedente, affinchè queste, ricordate in tal modo, abbiano ancora un copioso tributo di suffragi dalla pietà delle Suore sopravvissute.

○ ○ ○

TITOLO XVI.

Licenziamento dall'Istituto.

135. Per dimettere una professa di voti temporanei si richiedono motivi gravi, o da parte dell'Istituto, o da parte della Suora. La mancanza dello spirito religioso, se sia agli altri di scandalo, è motivo sufficiente di dimissione, quando un'ammonizione reiterata, unita ad una penitenza salutare, non ha prodotto nessun effetto: la malferma salute non è motivo di dimissione, salvo che si abbiano prove certe che era stata fraudolentemente nascosta o dissimulata prima della professione.

136. Questi motivi debbono essere conosciuti dalla Superiora Generale in modo certo, e debbono sempre manifestarsi alla Suora, dandole piena facoltà di rispondere.

137. La Superiora Generale col suo Consiglio, ponderate tutte le circostanze del caso e attese le risposte della Suora, a lei fedelmente trasmesse, potrà dimetterla col consenso del medesimo Consiglio, dato in scrutinio segreto, osservando il prescritto dell'art. 142.

138. La professa di voti temporanei in tal modo dimessa, pel fatto stesso è sciolta dai voti religiosi.

139. La Suora ha il diritto di far ricorso alla Santa Sede contro il decreto di dimissione; mentre che il suo ricorso è pendente, la dimissione non ha effetto giuridico.

140. Per dimettere poi una Suora di voti perpetui devono esistere motivi più gravi ed esterni e l'incorreggibilità della colpevole, riconosciuti dal Consiglio Generalizio a maggioranza di voti segreti. La Suora ha diritto di esporre liberamente le sue ragioni, e le sue risposte devono essere fedelmente riportate negli atti. L'incorreggibilità deve essere comprovata coll'esperienza fattone, di modo che non vi sia speranza di emenda. La Superiora Generale, maturamente ponderate tutte le circostanze del caso col suo Consiglio, e attese le risposte della Suora, deferirà tutto l'affare alla Sacra Congregazione, con tutti gli atti e documenti, fedelmente riportando le risposte della Suora negli atti medesimi, e la Sacra Congregazione prenderà la decisione.

141. In caso di grave scandalo esterno, o nel pericolo imminente di un gravis-

simo danno comune, la Suora può essere subito rimandata al secolo dalla Superiora Generale, o dall'Ispettrice col consenso del loro Consiglio, od anche, se vi sia pericolo nel ritardo e manchi il tempo di ricorrere ad una di loro, dalla Direttrice della Casa, col consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario del luogo: la Suora dovrà subito deporre l'abito religioso. La Superiora Generale o l'Ispettrice però, nel primo caso, dovrà senza indugio sottoporre l'affare al giudizio della Santa Sede; nell'altro caso lo farà l'Ordinario del luogo.

142. Alle Suore che se ne vanno o sono rimandate dall'Istituto, si restituirà la dote intera, però senza i frutti, insieme con il corredo e le suppellettili da esse portate nell'Istituto, nello stato in cui si troveranno, oppure l'equivalente. Se però una Suora fosse stata ricevuta senza dote, e non potesse coi propri beni provvedere a se stessa, l'Istituto per carità deve darle quanto occorre perchè torni a casa in modo sicuro e conveniente, e deve provvederla, secondo la naturale equità, di mezzi perchè possa vivere onestamente per un certo tempo, da determinarsi di mutuo accordo, o, in caso di dissenso, dall'Ordinario.

PARTE SECONDA

Governo dell'Istituto.

TITOLO XVII.

Suprema Autorità nell'Istituto.

143. Le Figlie di Maria Ausiliatrice riconosceranno per loro Supremo Superiore e Pastore il Sommo Pontefice, a cui saranno in ogni tempo, in ogni luogo ed in ogni cosa, umilmente e riverentemente sottomesse, obbedendogli anche in virtù del voto di obbedienza.

144. Saranno soggette al Vescovo della Diocesi in cui dimorano, secondo le prescrizioni dei Sacri Canonici.

145. La suprema autorità in tutto l'Istituto viene esercitata in modo straordinario dal Capitolo Generale, ed in modo ordinario dalla Superiora Generale col suo Consiglio.

§ 1. - Capitolo Generale, quando, come e dove convocarlo.

146. Il Capitolo Generale si radunerà sia per fare le elezioni generali, vale a dire per eleggere la Superiora Generale e i membri del Consiglio Generalizio, la Segretaria e l'Economa Generale, sia per trattare degli affari più importanti dell'Istituto.

147. Ordinariamente avrà luogo ogni sei anni alla scadenza delle cariche, e straordinariamente quando si dovesse procedere ad una nuova elezione per la morte, rinuncia o deposizione della Superiora Generale.

148. Se accadesse di dover adunare il Capitolo Generale solamente per trattare affari, si dovrà ottenere speciale licenza dalla Sacra Congregazione dei Religiosi.

149. La convocazione del Capitolo Generale sarà fatta sei mesi prima dalla Superiora Generale, con lettera spedita alle Ispettrici ed alle singole Case. In essa lettera s'indicherà lo scopo principale del Capitolo, il giorno e il luogo della riu-

nione. In caso di morte, di rinuncia o di deposizione della Superiora Generale, la Vicaria Generale compirà queste formalità.

150. Spetta alla Superiora Generale col suo Consiglio stabilire il luogo dove il Capitolo Generale dovrà celebrarsi.

§ 2. - Chi possa e debba intervenire al Capitolo.

151. I membri del Capitolo Generale sono:

- a) La Superiora Generale.
- b) La Vicaria Generale e le altre Consigliere Generali.
- c) La Segretaria Generale e l'Economa Generale.

Queste Suore rimarranno membri del Capitolo Generale adunato, ancorchè non venissero rielette.

- d) Le Superiori Generali emerite.
- e) Le Ispettrici.
- f) Due delegate di ogni Ispettoria, elette nei Capitoli Ispettoriali.

152. Il Capitolo Ispettoriale è formato dall'Ispettrice, dalle sue Consigliere, dalla

Segretaria ed Economa Ispettoriale, da tutte le Direttrici delle Case dell'Ispettoria le quali contano almeno dodici Suore, e da una Suora designata da ciascuna di dette Case, e dalle delegate delle Case minori.

153. In ogni Casa, pertanto, in cui dimorano almeno dodici Suore, si eleggerà a voti segreti una fra esse che a suo tempo accompagnerà, come delegata, la Direttrice al Capitolo Ispettoriale. Daranno il voto tutte le Suore professe temporanee o perpetue, ma il voto non potrà cadere che sopra una professa perpetua, e rimarrà eletta colei che otterrà la maggioranza assoluta dei suffragi, cioè oltre la metà dei voti.

154. Se nel primo e secondo scrutinio nessuna candidata raccoglierà la maggioranza assoluta dei suffragi, si farà un terzo scrutinio, ed in questo rimarrà eletta colei che avrà ottenuto la maggioranza relativa, ossia più voti delle altre candidate. Se poi anche nel terzo scrutinio riuscissero due con parità di voti, si terrà come eletta quella delle due che è più anziana di professione, e, fra quelle di pari professione, la maggiore di età.

155. Inoltre allo stesso modo si eleg-

gerà un'altra Suora che sostituisca detta delegata, qualora questa fosse legittimamente impedita di recarsi al Capitolo Ispettoriale.

156. Le Suore che dimorano nelle Case minori, cioè a dire in quelle che non contano dodici Suore, si uniranno alle Suore di altre Case minori vicine (secondo le norme che verranno date) in modo da raggiungere almeno il numero di dodici, e così unite, eleggeranno prima una fra le Direttrici di quelle Case e poi la Suora delegata e la supplente, come si è detto. Se poi le Case minori fossero molto distanti fra loro, allora le Suore di ciascuna di esse si uniranno alla Casa più vicina, che ha almeno dodici Suore, e con egual diritto attivo e passivo prenderanno parte all'elezione della delegata al Capitolo Ispettoriale.

157. Le Direttrici, con la rispettiva delegata della loro Casa, si recheranno, nel giorno stabilito dall'Ispettrice, nella Casa designata per tenervi il Capitolo Ispettoriale, nel quale si farà l'elezione delle due delegate al Capitolo Generale, come si è detto all'art. 151, f. nel modo indicato agli art. 153 e 154.

158. Elette le due delegate al Capitolo

Generale, si eleggeranno allo stesso modo due supplenti, che ne tengano le veci, qualora per legittimo motivo quelle non potessero recarsi al Capitolo Generale.

159. Per la validità dei Capitoli Generali si richiede che siano presenti almeno due terzi delle Suore che dovrebbero prendervi parte.

160. L'importanza del consesso e la natura degli argomenti che si trattano, esigono che le Capitolari serbino segreto sugli atti del Capitolo e su quanto verrà discusso e deliberato.

§ 3. - **Presidente, Scrutatrici e Segretaria del Capitolo Generale.**

161. L'Ordinario del luogo ove si terrà il Capitolo Generale, sarà preavvisato in tempo debito, affinché possa presiedere, per se stesso o per mezzo di un'altro, l'elezione della Superiora Generale.

162. Nel Capitolo ordinario la Superiora Generale scadente occuperà il suo posto e riterrà il suo ufficio, finchè non siano compiute e ratificate le nuove elezioni.

163. Il Capitolo Generale si aprirà col

canto del *Veni Creator Spiritus*, dell'inno *Ave Maris Stella*, e con la benedizione del SS.mo Sacramento, alla quale assisteranno tutte le Capitolari. Al principio di ogni adunanza si dirà il *Veni Sancte Spiritus, reple, ecc., Actiones, Ave Maria, Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis*; e si chiuderà con un *Pater a S. Francesco di Sales, Agimus, Ave Maria, e Maria Auxilium Christianorum, ecc.*

164. La Superiora Generale che scade dall'ufficio nel Capitolo, od eventualmente la Vicaria, renderà al medesimo, prima dell'elezione della nuova Superiora Generale, esatto conto dell'amministrazione, come è prescritto nell'art. 246, dei beni comuni dell'Istituto, nonchè dello stato economico delle singole Ispettorie e Case, per tutto il tempo dall'ultimo Capitolo Generale. Il Capitolo eleggerà fra le Capitolari tre Suore che non abbiano avuto parte nella compilazione ed approvazione di detto rendiconto, le quali esamineranno tutto e ne faranno al Capitolo stesso la relazione. Dopo l'approvazione definitiva di questo rendiconto, il Capitolo procederà, sotto la presidenza dell'Ordinario del luogo, o suo delegato, all'elezione della nuova Superiora Generale.

165. Prima di ogni altra cosa si eleggeranno, a scrutinio segreto, tra le presenti, due Scrutatrici ed una Segretaria. Perciò si distribuiranno a tutte le presenti le schede, che devono essere tutte di egual forma, ed ognuna scriverà sulla scheda tre nomi e la deporrà nell'urna. Le due Ispettrici più anziane di carica faranno lo spoglio e un'altra noterà i suffragi. Le tre che otterranno maggioranza di voti rimarranno elette, due come Scrutatrici, e la terza in qualità di Segretaria del Capitolo.

166. Le Scrutatrici e la Superiora, quando presiede alle elezioni, s'impegnino con giuramento di compiere fedelmente l'ufficio e di mantenere il segreto intorno agli atti del Capitolo, anche ad elezioni compiute.

167. Le due Scrutatrici avranno, durante tutto il Capitolo, incarico di distribuire e raccogliere le schede delle elettrici, di contarle dinanzi al Presidente per confrontarle col numero delle elettrici; trovato che il numero concorda, una di esse le spiegherà e l'altra le leggerà ad alta voce dinanzi alle congregate. Le schede si conserveranno per eventuali verifiche fino al termine delle singole elezioni, poi si brucieranno.

168. La Segretaria terrà nota delle votazioni e redigerà fedelmente in iscritto gli atti del Capitolo. Occorrendo il bisogno le verrà dato in aiuto una sotto segretaria.

169. Le elezioni non si fanno se non con le schede delle Capitolari presenti. Se però nella stessa Casa vi fosse una Suora Capitolare inferma, che potesse scrivere ma non recarsi alla sala capitolare, le due Scrutatrici si recheranno da lei per ricevere in un'urna chiusa la sua scheda, per unirla alle altre.

§4. - Elezione della Superiora Generale.

170. La prima ad essere eletta sarà la Superiora Generale.

171. Perchè una Suora possa essere eletta Superiora Generale dovrà avere almeno 40 anni di età, contare almeno 10 anni di professione, cominciando dai primi voti, essere nata da legittimo matrimonio ed aver dato prova di prudenza, di carità e di zelo per la regolare osservanza.

172. Ciascuna può chiedere e dare informazioni sulle candidate, ma non pale-
sare a chi intende di dare il voto, nè ec-

citare od invitare altre a dare il voto piuttosto ad una che ad un'altra.

173. Prima di dare il voto si leggerà a chiara ed intelligibile voce l'ufficio di cui la candidata sarà incaricata. Quindi saranno distribuite le schede. Ogni elettrice scriverà sulla scheda il nome di colei che intende di eleggere, con tutta segretezza in modo che l'una non possa conoscere il voto dell'altra. Piegata la scheda, attenderà il suo turno per deporla nell'urna.

174. Si farà lo scrutinio siccome si è detto all'art. 167.

175. Perchè l'elezione della Superiora Generale sia valida, si richiede la maggioranza assoluta dei suffragi. Se nel primo scrutinio nessuna Suora avrà ottenuta la maggioranza assoluta dei suffragi, si farà un secondo scrutinio, ed anche un terzo, se il secondo non avrà ottenuto miglior esito. Se anche nel terzo scrutinio non fosse avvenuta l'elezione, si procederà ad un quarto, nel quale si potrà votare soltanto per le due Suore che nel terzo scrutinio ebbero maggior numero di voti; e nel caso che ambedue nel quarto scrutinio riportassero egual numero di voti, rimarrà eletta quella che ha la precedenza

di professione, e, se sono pari di professione, quella che ha la maggiore età.

176. La Superiora scadente può essere immediatamente rieletta per un secondo sessennio soltanto.

177. Avvenuta regolarmente l'elezione, il Presidente la dichiarerà legittima e la promulgherà; e le Suore Capitolari presteranno ossequio alla Superiora Generale eletta.

Il Presidente, con questa elezione, ha terminato il suo compito.

178. Se la nuova Superiora Generale eletta non fosse presente in Capitolo, la si chiamerà immantinenti; e frattanto le trattazioni si differiranno fino al suo arrivo.

179. La Superiora Generale così eletta durerà in carica fino alla celebrazione del prossimo Capitolo.

180. Se si rendesse necessario di togliere d'ufficio la Superiora Generale e privarla dell'autorità, le Suore del Consiglio Generalizio deferiranno la cosa alla Sacra Congregazione, e si sottometteranno alle sue decisioni.

○ ○ ○

§ 5. - Elezione delle Consigliere Generali, della Segretaria Generale e dell'Economa Generale.

181. Fatta l'elezione della Superiora Generale, si passerà ad eleggere in distinti scrutini le quattro Consigliere Generali, la Segretaria Generale e l'Economa Generale. Queste elezioni saranno presiedute dalla eletta Superiora Generale.

182. Nessuna Suora può essere eletta a questi uffici, se non ha 35 anni di età e non conti almeno 10 anni di professione, cominciando dai primi voti.

183. Il modo di elezione è il medesimo indicato per l'elezione della Superiora Generale, quindi, prima di ciascuna votazione si leggeranno chiaramente gli articoli che riguardano l'ufficio di cui la eletta dovrà essere incaricata; si distribuiranno poscia le schede, si raccoglieranno le votazioni e se ne farà lo scrutinio, siccome fu detto all'art. 167 e 173. Se le candidate non ottengono la maggioranza assoluta dei voti nel primo e nel secondo scrutinio, nel terzo scrutinio deciderà la maggioranza relativa dei suffragi; rimarrà cioè eletta colei che avrà ottenuto più voti delle altre candidate.

184. Per Segretaria Generale può essere eletta una delle Consigliere Generali, purchè non sia la prima eletta, che è allo stesso tempo Vicaria Generale, in virtù della sua stessa elezione.

185. La Superiora Generale, presidente, in fine di ogni elezione, la dichiarerà legittima e proclamerà l'eletta.

186. Se qualcuna delle elette fosse assente dal Capitolo Generale, la Superiora Generale provvederà perchè venga chiamata senza dilazione, non interrompendo per questo le trattazioni del Capitolo; avrà cura inoltre di comunicare tosto, a tutte le Case dell'Istituto, le elezioni avvenute.

187. Le Consigliere Generali, la Segretaria Generale e l'Economa Generale così elette, dureranno in carica fino alla celebrazione del prossimo Capitolo.

188. Una Suora del Consiglio Generalizio, come anche la Segretaria Generale e l'Economa Generale, non può essere deposta se non per gravi cause e dal Consiglio stesso. Si richiede di più che la sua deposizione sia confermata dalla S. Sede.

○ ○ ○

§ 6. - Affari da trattare in Capitolo Generale.

189. Compiute le elezioni, il Capitolo Generale, ove sia d'uopo, passerà a trattare degli affari più gravi che riguardano tutto l'Istituto, specialmente di quelli che devono essere sottoposti all'approvazione della S. Sede.

In ispecial modo:

a) farà, sempre però in conformità delle Costituzioni, quelle ordinanze che fossero riconosciute necessarie per conservare la disciplina regolare nell'Istituto.

b) introdurrà nelle opere proprie dell'Istituto quei miglioramenti che si constatassero necessari, avuto riguardo ai tempi, ai luoghi e alle circostanze.

c) presenterà, se sarà d'uopo, alla Superiora Generale ed al suo Consiglio quelle rispettose osservazioni che potessero giovare al buon andamento morale e materiale dell'Istituto.

190. Non è lecito al Capitolo Generale modificare ovvero interpretare autenticamente le presenti Costituzioni.

191. Gli affari di qualche importanza del Capitolo si delibereranno a maggioranza di suffragi segreti.

192. Quando gli argomenti lo richiedessero, col consenso delle Capitolari, si designerà una o più Commissioni con incarico di fare gli studi necessari su ciascun argomento, e riferirne poi al Capitolo.

193. Al principio di ogni seduta sarà letto e sottoposto all'approvazione del Capitolo il verbale dell'adunanza precedente.

194. Ciascuna avrà facoltà di fare osservazioni e chiedere schiarimenti. I discorsi siano brevi, a proposito, senza divagazioni e senza animosità.

195. Non sarà mai lecito alle Capitolari assentarsi dalle adunanze, o partir prima che siano terminate.

196. Prima di chiudere il Capitolo Generale, si darà lettura delle deliberazioni prese, e si sottoscriverà da tutte le presenti l'atto di chiusura.

197. Le ordinazioni del Capitolo Generale rimangono in vigore fino al futuro Capitolo.

198. Il Capitolo Generale non deve durare più del tempo strettamente necessario ad esaurire il suo compito.

199. Il Capitolo sarà conchiuso col canto del *Te Deum* e con la benedizione del SS.mo Sacramento.

TITOLO XVIII.

Superiora Generale. Sua Autorità ed Ufficio.

200. La Superiora Generale regolarmente eletta governa ed amministra tutto l'Istituto a lei commesso a norma delle Costituzioni, e dura in carica sei anni. Essa sarà Madre per tutte le Suore, e queste la chiameranno con tal titolo.

201. Insieme col suo Consiglio risiederà nella Casa Generalizia. Questa Casa non potrà trasferirsi altrove, senza licenza della Santa Sede.

202. Ad essa spetta, a norma delle Costituzioni, l'alto diritto di accettare o non accettare nell'Istituto, di assegnare le soprintendenze nell'Istituto intero e nelle singole Ispettorie, e di distribuire gli uffici alle Suore. Può quindi traslocare le Suore da una Ispettoria all'altra, da una all'altra Casa. Nondimeno, regolarmente, l'accettazione o non accettazione nell'Istituto, come pure la distribuzione degli uffici e delle soprintendenze nelle singole Case dell'Ispettorie, appartiene

alle Ispettrici e al loro Consiglio. La nomina poi delle Ispettrici e delle loro Consigliere appartiene alla Superiora Generale col suo Consiglio. E dalla Superiora Generale col suo Consiglio debbono essere ancora confermate le Diretrici nominate dalla Ispettrice col suo Consiglio. Vedere art. 216 e 278.

203. Una delle attribuzioni principali della Superiora Generale è di promuovere nelle Suore lo spirito di pietà e di perfezione, e di renderle abili a promuovere la gloria di Dio e la salute del prossimo, conformemente allo scopo dell'Istituto.

204. Con tutta sollecitudine invigilerà altresì sopra l'amministrazione dei beni temporali dell'Istituto.

205. Ogni tre anni o più spesso se fosse bisogno, visiterà tutto l'Istituto in persona, ovvero per mezzo di altra Suora a ciò delegata.

206. Se si tratta di delegare una Visitatrice per qualche Ispettorìa, per qualche Casa, o per un particolare affare, sta a lei sola il designarla: se poi si dovesse deputare una Visitatrice generale per tutto l'Istituto, e questa dovesse prendersi fuori del Consiglio Generalizio, allora sta al Consiglio medesimo di deliberare a voti segreti.

207. Tanto la Superiora Generale, quanto la Suora supplente, nel fare la visita avranno sempre un'altra Suora per compagna.

208. La visita ha per oggetto di vedere se nelle Ispettorie e nelle Case si osservano esattamente le Costituzioni, se vige lo spirito religioso nelle Suore, se e come si promuovono le opere di carità proprie dell'Istituto, se è regolare l'amministrazione economica, se vi sono abusi cui ovviare, e prendere infine i necessari provvedimenti.

209. La Superiora riceverà ed ascolterà maternamente ciascuna Suora della Casa; e le Suore, nella loro relazione, parleranno con semplicità, prudenza e sincerità, evitando di lasciarsi muovere da antipatia o timidezza, e, occorrendo, le faranno conoscere se nella Casa vi sia qualche punto delle Costituzioni non osservato, e se vi si è introdotto qualche abuso.

210. Ogni cinque anni invierà alla Sacra Congregazione una relazione sullo stato disciplinare, materiale, personale ed economico dell'Istituto, e ciò a tenore delle istruzioni emanate dalla Santa Sede. Questa relazione sarà firmata da Lei, dalle Consigliere Generali e controfirmata dal-

l'Ordinario del luogo, ove trovasi la Casa Generalizia.

211. Non può la Superiora Generale essere allo stesso tempo Superiora di una Ispettorìa o d'una Casa particolare.

212. Non può dare un'interpretazione autentica delle Costituzioni, nè sancire aggiunte, cambiamenti o derogazioni alle medesime.

213. Non sarà in facoltà della Superiora Generale il togliere ovvero concedere la voce attiva e passiva, poichè le Costituzioni, all'art. 153, stabiliscono quali Suore abbiano questo diritto.

214. Chiederà di quando in quando alla Vicaria, sua segreta ammonitrice, se non ha osservazioni da farle, e quelle che le verranno fatte, accetterà con umiltà e ne farà tesoro.

215. Se la Superiora Generale sentisse dinanzi a Dio il dovere di rinunciare all'ufficio, ne esporrà umilmente i motivi alla Sacra Congregazione, cui spetta accettare o non accettare la rinuncia.

○○○

TITOLO XIX.

Consiglio Generalizio.

216. Le Suore che costituiscono il Consiglio della Superiora Generale, cioè la Vicaria Generale e le altre tre Consigliere Generali, avranno voto deliberativo negli affari di maggior momento. Tali sono specialmente i seguenti:

a) Erezione od apertura di nuove Case;

b) Soppressione o chiusura di Case esistenti;

c) Erezione di nuovi Noviziati e trasferimento degli esistenti da un luogo all'altro;

d) Erezione di nuove Ispettorie o Province;

e) Nomina di Suore per gli uffici più importanti, delle Ispettrici e delle loro Consigliere, delle Segretarie ed Econome Ispettoriali, delle Maestre delle Novizie, e conferma per le Direttrici designate dai Consigli Ispettoriali;

f) Continuazione in ufficio, per breve tempo, di qualche Ispettrice o di qualche Direttrice;

g) Dimissioni dall'Istituto delle Suore professe di voti temporanei, ed esame d'incorreggibilità delle professe di voti perpetui;

h) Deposizione di qualche membro del Consiglio Generalizio, della Segretaria Generale, dell'Economa Generale, o di qualche Ispettrice e sue Consigliere, di qualche Segretaria ed Economa Ispettoriale, di qualche Maestra delle Novizie o Direttrice, se ciò si rendesse per gravi motivi necessario;

i) Designazione di una Visitatrice generale per tutto l'Istituto, se la candidata non fosse del Consiglio Generalizio (vedi art. 206);

l) Determinazione del luogo del Capitolo Generale;

m) Cambiamento di residenza della Superiora Generale e del suo Consiglio;

n) Sostituzione, fino al prossimo Capitolo Generale, di una Suora al posto di quella del Consiglio Generalizio, che fosse morta o deposta, ovvero definitivamente impedita di esercitare il suo ufficio; e lo stesso si osservi anche per la Segretaria ed Economa Generale;

o) Convenzioni o patti da stipolare a nome dell'Istituto, e approvazione dei

rendiconti finanziari ordinarii e di quelli da sottoporsi al Capitolo Generale (vedi articoli 244 e 246);

p) Contrarre debiti;

q) Alienazione di immobili;

r) Alienazione di mobili preziosi;

s) Costruzione di nuovi edifizii ed importanti innovazioni negli esistenti.

217. È da notarsi che per l'erezione ed apertura di nuove Case, e per la soppressione o chiusura di quelle già esistenti, di cui ai comma a) e b), si richiede il consenso dell'Ordinario del luogo; per gli affari, di cui ai comma c), d), m), p), q), (se nei due ultimi casi sorpassano L. 30.000), r) e per deporre una Consigliera Generale, come anche per dimettere una Suora professa perpetua, si richiede l'approvazione della S. Congregazione.

218. Se nel deliberare gli affari, i suffragi segreti fossero, pro o contro, in numero uguale, il voto della Superiora Generale avrà la prevalenza. Altrimenti sarà se si tratta di elezioni. Le elezioni non si faranno che a Consiglio completo. Che se un membro del Consiglio Generalizio non potesse essere presente alle suddette elezioni, si chiamerà in suo luogo la Direttrice della Casa. Quando anche un'altra

Consigliera fosse impedita, il Consiglio eleggerà una fra le Suore professe perpetue della Casa, perchè prenda parte alla elezione da farsi.

219. Il Consiglio Generalizio si radunerà almeno una volta al mese. La Superiora Generale poi lo convocherà ogni volta che le circostanze lo richiederanno.

220. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio saranno redatti in iscritto dalla Segretaria Generale, e conservati in Archivio.

TITOLO XX.

Membri del Consiglio Generalizio e loro ufficio.

221. Compito comune ai membri del Consiglio Generalizio sarà di prestare aiuto alla Superiora Generale, come saranno da essa richieste, nel reggere ed amministrare l'intero Istituto; di dare il voto deliberativo negli affari di cui al titolo precedente, e di fare quelle proposte che paressero utili al retto andamento dell'Istituto.

222. Risiederanno perciò presso la Superiora Generale nella Casa Generalizia, nè potranno essere incaricate di altre incombenze, che impedissero l'esercizio del principale loro ufficio.

223. Ogni membro del Consiglio si terrà ognora in stretta relazione e dipendenza con la Superiora, per informarla di quanto riguarda il proprio ufficio, ricevere gli ordini e le istruzioni, e, secondo l'occorrenza, comunicarli alle subalterne.

224. Serberanno inviolato il segreto su tutto quanto verrà, o nelle adunanze o fuori, commesso alla loro discrezione.

225. La prima Consigliera, che è di ufficio Vicaria Generale, farà le veci della Superiora Generale quando questa morisse, venisse rimossa, si trovasse assente, ovvero fosse comunque impedita di attendere al suo ufficio.

226. A lei è affidata l'alta sorveglianza di tutti i noviziati dell'Istituto e di quanto ai medesimi e alle Missioni si riferisce.

227. D'accordo con la Superiora Generale, invigilerà affinchè la carità delle Ispettrici e delle Diretrici provveda maternamente ai particolari bisogni delle Suore, specie se ammalate, o in qualsiasi modo più bisognose di riguardi.

228. Alla Vicaria spetta anche il compito di segreta ammonitrice della Superiora Generale, nel che si comporterà con rettitudine, discrezione e carità.

229. Una delle Consigliere che, occorrendo, potrà anche fare da Segretaria privata alla Superiora Generale, avrà l'incarico di particolarmente esaminare i moduli delle « Notizie informative generali », provenienti dalle Ispettorie e dalle Case; e di significare alla Superiora Generale qualunque cosa conosca utile al bene morale e spirituale dell'Istituto e delle Suore, affinchè questa possa provvedervi, secondo le parrà bene nel Signore.

230. La Consigliera che, sotto la dipendenza della Superiora Generale, potrà avere l'alta direzione delle scuole e dell'insegnamento nelle varie Case dell'Istituto, tanto a riguardo delle Suore come delle alunne, si procurerà una sufficiente conoscenza delle pubbliche disposizioni scolastiche, per servirsene all'uopo; e avrà sollecita cura che l'istruzione venga impartita secondo lo spirito e il metodo del Venerabile Fondatore e lo scopo dell'Istituto; cioè a dire che l'istruzione religiosomorale tenga il primo posto, e tutto l'in-

segnamento sia informato alle norme del « Sistema Preventivo ».

231. Alla Consigliera cui potrà essere rimessa la soprintendenza delle Opere che più conservano l'Istituto nel suo particolare carattere di popolarità: Oratori festivi, Scuole professionali, Associazioni ex-Allieve e opere del genere, appartiene l'interessarsi di quanto può favorire le opere stesse.

232. Tutte le Consigliere poi si terranno il più possibile informate delle speciali doti od attitudini delle Suore, per sapere a tempo suggerire il personale atto a disimpegnare i principali uffici nell'Istituto; e procureranno ancora di ben conoscere l'andamento delle Case e la loro regolare osservanza. Tutto ciò potrà essere loro facilitato dall'esame dei vari moduli provenienti al Consiglio Generalizio dalle Ispettorie e dalle Case.

233. Se una Suora del Consiglio morisse durante il sessennio, fosse deposta o comunque divenisse in perpetuo inabilitata all'ufficio, sarà surrogata, per il resto del sessennio, da un'altra Suora eletta dal Consiglio stesso, com'è detto all'art. 216.

§ 1. - Segretaria Generale.

234. Sarà ufficio della Segretaria Generale scrivere, per ordine ed in nome della Superiora Generale, le lettere e gli atti del Consiglio Generalizio e tutti quelli riguardanti gli affari dell'Istituto.

235. Spetterà ad essa collocare e conservare diligentemente nell'Archivio tutti i documenti ed atti riguardanti la storia e l'amministrazione dell'Istituto.

236. Terrà il registro generale di tutte le Suore dell'Istituto, notando di ciascuna: casato, nascita, paternità e maternità, Battesimo, Cresima, data e luogo di vestizione, professione temporanea e perpetua, data della morte o dell'uscita dall'Istituto.

237. Terrà registro di tutte le Suore insegnanti e dei relativi loro diplomi; ed avrà un pensiero particolare perchè questi siano debitamente custoditi.

238. Curerà la redazione della cronistoria dell'Istituto, ed avrà, perciò, altresì cura che le Ispettrici facciano redigere la cronaca delle singole Case e ne mandino copia al Consiglio Generalizio.

239. Compilerà ogni anno il catalogo del personale dell'Istituto ripartito per Ispettorie, Case, uffici principali e professione; la relazione prescritta nell'art. 210 e ogni altro lavoro di statistica generale.

§ 2. - Economa Generale - Amministrazione dei beni temporali.

240. I beni appartengono rispettivamente all'Istituto, alle Ispettorie, alle Case, e sono amministrati rispettivamente dall'Economa Generale, dall'Economa Ispettoriale, e dall'Economa locale, sotto l'immediata direzione rispettivamente della Superiora Generale e la vigilanza del suo Consiglio; dell'Ispettrice e del suo Consiglio; della Direttrice e del suo Consiglio.

241. L'Economa Generale è come il centro da cui deve partire e a cui deve riferirsi l'amministrazione di tutto l'Istituto. Essa terrà conto delle entrate e delle uscite; avrà speciale cura dei legati, dei testamenti, delle donazioni riguardanti le Case dell'Istituto, affinchè sia scrupolosamente osservata la volontà dei testatori e dei donatori.

242. Ad essa è affidata la parte contenziosa privata, perciò procurerà di conoscere almeno genericamente le leggi riguardanti i contratti, le successioni e simili, per essere in grado di comporre equamente i litigi e dare norme alle Ispettrici e Direttrici.

243. Esaminerà i rendiconti amministrativi semestrali delle Ispettorie, facendo quelle osservazioni che saranno opportune.

244. Ogni sei mesi renderà conto alla Superiora Generale e al suo Consiglio della sua amministrazione, presentando i libri o registri, che verranno accuratamente esaminati dall'intero Consiglio. Se i conti saranno trovati esatti e se risulterà che ad essi corrispondano le somme di danari e i titoli esistenti in cassa, di cui si farà ricognizione, allora verranno approvati, e tanto la Superiora Generale quanto le singole Consigliere apporranno la loro firma.

245. Secondo gli ordini della Superiora Generale, si occuperà per la spedizione di Suore a luoghi di Missione, e provvederà, quando occorra, per l'impianto di nuove Case, intendendosi, al riguardo, con le rispettive Econome Ispettoriali.

246. Siccome la Superiora Generale, a norma dell'art. 164, è tenuta al termine del suo sessennio a rendere conto al Capitolo Generale dell'amministrazione dei beni comuni, rispondente al periodo del suo governo, l'Economa Generale sarà quella che preparerà in tempo questo rendiconto economico, con tutti i dati ed allegati necessari. Tale rendiconto dovrà essere riveduto ed approvato dalla Superiora e dall'intero Consiglio.

247. L'Economa Generale esigerà che in tutte le Ispettorie e nelle singole Case si seguano le stesse norme di contabilità, indicando, ove occorra, quali moduli di registri e quali stampati si debbano usare.

248. Nella Casa dove risiede la Superiora Generale, in luogo sicuro, vi sarà una cassa forte, chiusa con tre chiavi diverse, delle quali una sarà tenuta dalla Superiora Generale, l'altra dalla Vicaria Generale e la terza dall'Economa Generale.

249. In detta cassa si conserveranno i titoli di proprietà, i valori, le cartelle di rendita, i buoni ecc., ed anche quel denaro che non è necessario alle spese ordinarie o quotidiane.

250. Ogni volta che si dovesse aprire e chiudere la cassa, saranno presenti le

tre Suore, cui sono confidate le chiavi, nè una di esse concederà la propria chiave ad altra delle depositarie, ma piuttosto, se la necessità lo richiede, delegherà in sua vece una delle Consigliere, cui confiderà momentaneamente la sua chiave per riaverla ad operazione compiuta.

251. L'Economa Generale, in apposito registro noterà, volta per volta, quello che fu collocato nella cassa ovvero tolto da essa.

252. Nè la Superiora Generale, nè le Ispettrici, nè le Direttrici sono obbligate a rendere conto della loro rispettiva amministrazione al Vescovo, eccetto di quei fondi o legati che fossero stati assegnati all'Istituto, alla Ispettorìa o alla Casa, con il determinato scopo di servire al sacro culto o di beneficiare persone del luogo. In questo caso le Superiori riteranno l'amministrazione di tali beni, ma ne dovranno dar conto al Vescovo senza nulla detrarre o celare o destinare ad altro uso, poichè al Vescovo appartiene di curare che quei capitali non diminuiscano e che i redditi vengano erogati secondo lo scopo prefisso.

○ ○ ○

TITOLO XXI.

Ispettorie e loro regime.

253. Per l'erezione delle Ispettorie conformarsi agli art. 216 e 217.

254. È conveniente che ogni Ispettorìa abbia il suo Noviziato.

255. Al governo di ogni Ispettorìa è preposta una Ispettrice, coadiuvata da quattro o almeno da due Consigliere Ispettoriali.

256. Quale parte abbia l'Ispettrice nel Capitolo Generale è detto all'art. 151.

§ 1. - Ispettrice.

257. L'Ispettrice verrà eletta dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio, e, subordinatamente alla Superiora Generale, governa l'Ispettorìa affidatale a norma delle Costituzioni.

253. Perchè una Suora possa venire eletta Ispettrice, dovrà essere nata da legittimo matrimonio, avere almeno trent'anni di età, contare almeno dieci anni

di professione, cominciando dai primi voti, avere tenuto costantemente vita esemplare nell'osservanza delle Costituzioni e dato prova di attitudine nel disbrigo degli affari.

259. L'Ispeatrice durerà in carica tre anni, e per grave ragione potrà essere rieletta nella stessa Provincia.

260. La Casa di residenza dell'Ispeatrice sarà fissata dalla Superiora Generale col suo Consiglio. In essa l'Ispeatrice avrà la precedenza, senza però ingerirsi direttamente del governo della Casa.

261. Principale dovere dell'Ispeatrice è di mantenere nelle Case a lei affidate l'osservanza delle Costituzioni: il che farà mediante l'esempio e la parola, impedendo gli abusi che potrebbero introdursi.

262. Invigilerà in modo particolare sopra il noviziato, affinchè le novizie siano formate allo spirito di pietà, di carità e di zelo, che deve animare chi desidera dedicarsi a promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

263. Procederà con molta cautela circa le proposte di nuove fondazioni, e terrà presente che, prima d'impegnarsi in esse, oltre il voto favorevole del suo Consiglio e il consenso, per iscritto, del Consiglio

Generalizio, si richiede ancora il consenso espresso dell'Ordinario del luogo (vedi art. 216 e 217). Se poi la Casa dovesse fondarsi nei luoghi di Missione, allora si richiede inoltre la licenza della Sacra Congregazione di *Propaganda Fide*.

764. Procurerà che la Superiora Generale e il suo Consiglio conoscano pienamente lo stato delle Case dell'Ispeatoria; epperò ogni sei mesi, o più spesso se occorrerà, la informerà mediante apposito formulario.

265. L'Ispeatrice ogni sei mesi, insieme col suo Consiglio, rivedrà l'amministrazione dell'Economa Ispettoriale, e, servendosi dei moduli stabiliti, farà ogni sei mesi relazione alla Superiora Generale e suo Consiglio dello stato economico dell'Ispeatoria e delle singole Case da lei dipendenti.

266. Il terzo degli avanzi che, chiusi i conti annuali, risulteranno nelle singole Case, dedotti i debiti e una conveniente somma per incominciare l'anno, saranno versati nella cassa Ispettoriale. Le Ispeatrici poi, tenuto conto del noviziato a cui devono provvedere e delle eventualità o soccorsi da dare alle Case, passeranno anch'esse il terzo degli avanzi alla cassa centrale dell'Istituto.

267. Visiterà le Case dell'Ispettorìa almeno una volta all'anno d'uffizio, ed ogni altra volta che qualche ragionevole causa lo richieda. Essa, nella sua visita, avrà presente quanto all'art. 208 è detto intorno alla visita della Superiora Generale alle Case dell'Istituto. Nella visita si comporterà come una madre, una sorella che va per aiutare, consigliare le figlie, le sorelle, e per animarle a lavorare alla gloria di Dio; ed animerà tutte allo spirito di santa unione e carità.

268. Essa visiterà tutte le diverse parti della Casa, nessuna eccettuata, e si informerà di presenza dell'andamento della Comunità. Vedrà come sono fatte le pratiche di pietà, come è osservata l'obbedienza e la carità fra le Suore, come sono disimpegnati i varii ufficii dalle Suore, come sono trattate le inferme, come sono tenute le scuole e i registri scolastici, e se l'insegnamento è impartito a dovere e secondo lo spirito dell'Istituto; ed esaminerà se l'amministrazione è conforme alle norme delle Costituzioni; e si assicurerà sul come funzionino i Consigli locali.

269. Dopo d'aver ricevuto dalla Direttrice un ragguaglio sopra tutte le Suore della Casa, ascolterà con benevolenza le

singole Suore, le animerà alla religiosa osservanza delle Costituzioni e farà particolare accenno agli art. 66 e 209; e terrà il segreto sulle cose che venissero confidate alla sua prudenza.

270. Esaminerà con la Direttrice e con le Consigliere locali le difficoltà che vi fossero nell'andamento della Casa, e di comune consenso si stabilirà il modo di superarle.

271. Lascierà scritto in apposito libro tutto quello che giudicherà necessario di ordinare, perchè fiorisca nella Casa la pietà, la regolare osservanza, la religiosa obbedienza e la mutua carità. Essa lascerà ancora per iscritto le disposizioni di ordine generale necessarie per il buon andamento della Casa, per la sanità delle Suore e per la buona amministrazione. Questo libro verrà ripresentato nella visita successiva.

272. Prima di lasciar la Casa indirizzerà alcune parole alle allieve, e farà una conferenza a tutte le Suore.

§ 2. - Consiglio Ispettoriale Segretaria ed Economa Ispettoriale.

273. Le Consiglieri Ispettoriali saranno elette dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio; d'ordinario dureranno in carica tre anni; però anche durante questo tempo potranno essere destinate ad altro ufficio, purchè non le impedisca dal prestar la loro assistenza alla Ispettrice.

274. Esse risiederanno nella Casa ove dimora l'Ispettrice, o almeno non così distanti da non potersi trovare presenti alle adunanze del Consiglio.

275. La Vicaria Ispettoriale, che è di ufficio la prima Consigliera, farà le veci dell'Ispettrice, quando questa fosse assente o impedita di compiere il suo ufficio; e la supplirà in quelle cose di che fosse dalla medesima incaricata.

276. La Segretaria Ispettoriale può essere una delle Consiglieri Ispettoriali, ed è eletta dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio. Per il disimpegno del suo ufficio prenderà norma da quanto è detto al Titolo XX, § 2.

277. L'Economa Ispettoriale è eletta dalla Superiora Generale con il suo Con-

siglio, e non può essere una delle Consiglieri. Sotto la direzione dell'Ispettrice e la vigilanza del suo Consiglio, essa amministrerà i beni mobili ed immobili dell'Ispettorìa, secondo le norme date al Titolo XX, § 3. Toccherà inoltre ad essa il vegliare sulle provviste fatte o da farsi per le Case e per l'Ispettorìa.

278. Le Suore del Consiglio Ispettoriale prenderanno parte a tutte le deliberazioni più importanti che riguardano l'Ispettorìa, come sono:

a) designare le Direttrici, che debbono poi essere confermate dal Consiglio Generalizio, non che le Suore dei Consigli locali;

b) distribuire il personale nelle Case e assegnare i principali uffici alle singole Suore;

c) proporre alla Superiora Generale: la Segretaria e l'Economa Ispettoriale, la Maestra delle novizie, l'apertura e chiusura di Case;

d) deliberare sugli affari e sulle spese di qualche importanza;

e) esaminare ed approvare ogni sei mesi il rendiconto amministrativo dell'Economa Ispettoriale.

279. Le Suore del Consiglio avranno voto deliberativo:

a) nell'ammissione o no delle postulanti alla Vestizione (vedi art. 22);

b) nell'ammissione o no delle novizie alla professione (vedi art. 31); e voto consultivo nell'ammissione delle Suore alla rinnovazione dei voti temporanei e alla professione perpetua.

280. Il Consiglio Ispettoriale sarà convocato dall'Ispeitrice ordinariamente una volta al mese e tutte le altre volte che lo richiedano le circostanze.

281. Le Suore del Consiglio sono tenute a serbare il segreto sugli affari trattati in Consiglio e sulle cose confidate alla loro discrezione.

TITOLO XXII.

Maestra delle Novizie.

282. Le Maestre delle novizie saranno elette dalla Superiora Generale col consenso del Consiglio Generalizio, su proposta dei Consigli Ispettoriali.

283. L'ufficio della Maestra delle novizie è uno dei più importanti dell'Istituto, poichè nelle mani di lei sta l'avvenire di esso. Perciò non si eleggono se non coloro

che mettano il massimo impegno nel mostrarsi affabili e piene di bontà, che valgano con l'esempio e con la parola ad infondere lo spirito di soda pietà, l'amore alla pratica delle virtù religiose e di quelle più proprie dell'Istituto; e ad iniziare le novizie nei varii uffici cui potranno essere addette.

284. Perchè una Suora possa eleggersi a questo ufficio dovrà avere 30 anni di età e dieci di professione, contando dai primi voti.

285. Ove il bisogno lo richieda, essa avrà un'aiutante fornita delle doti necessarie. Questa deve avere almeno 30 anni di età e cinque di professione.

286. Perchè possa attendere al suo importante ufficio, la Maestra non verrà occupata in altro che possa distrarla.

287. Tutte le volte che nel Consiglio Ispettoriale si dovrà trattare delle novizie e del noviziato, verrà chiamata la Maestra, affinchè sull'argomento esprima il suo parere, e dia le opportune informazioni. Non potendo personalmente assistere al Consiglio, invierà a questo la sua relazione per iscritto.

○ ○ ○

TITOLO XXIII.

Case e loro regime.

288. Ad ogni Casa sarà preposta una Suora professa perpetua col nome di Direttrice, a cui le Suore presteranno obbedienza.

289. Essa sarà nominata dall'Ispettrice col consenso del suo Consiglio e con la conferma del Consiglio Generalizio, e potrà, occorrendo, essere riconfermata per un secondo triennio, ma non già per un terzo triennio immediato nella stessa Casa.

290. Durante il triennio della sua carica non potrà essere esonerata dall'ufficio, se non per grave causa e col suffragio decisivo del Consiglio Generalizio.

291. La Direttrice governa la Casa a norma delle Costituzioni, ed avrà cura di tutto l'andamento morale, materiale e scolastico di essa. Riconoscerà pienamente l'autorità della Superiora Generale e del suo Consiglio, nonchè quella dell'Ispettrice e del Consiglio Ispettorale, e la farà riconoscere dalle sue dipendenti.

292. Non potrà nè comprare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifici, nè fare novità di rilievo, senza la dovuta licenza.

293. Nemmeno potrà dare nuovo indirizzo alla Casa, nè impiantare nuove opere, nè stampare nuovi programmi per l'accettazione delle alunne, senza consultare il suo Consiglio e senza previa licenza della Ispettrice.

294. Veglierà sopra il disimpegno delle varie incombenze delle sue dipendenti, senza intralciare gli uffici particolari delle Suore.

295. Si adopererà con singolare sollecitudine perchè fiorisca l'Oratorio festivo per le fanciulle esterne, ed animerà le Suore a prestare in esso l'opera loro.

296. Terrà ogni settimana alle Suore della Casa una conferenza per istruirle nei loro doveri, animarle nella pratica delle virtù proprie dell'Istituto, correggerle di quei difetti che potrebbero far rallentare il fervore e l'osservanza della Comunità.

297. Ascolterà amorevolmente le Suore per conoscere e provvedere ai loro bisogni, sollevarle nelle loro pene ed aiutarle nell'adempimento dei loro doveri.

298. Visiterà con frequenza la Casa per vedere la condizione di tutto nelle camere, nei refettori, nei dormitorii, nelle scuole, in portieria; per avere piena conoscenza delle cose ed impedire così i disordini e le spese inutili.

299. Non accetterà occupazioni estranee alla Casa, nè perderà il tempo in udienze o corrispondenze non necessarie e che la distolgano dalla comune regolare osservanza.

300. Ogni sei mesi, su apposito formulario, darà conto alla Ispettrice dell'andamento della Casa, sia riguardo alle singole Suore, sia riguardo alle alunne interne ed esterne.

301. Farà in modo che il registro contenente le generalità di tutte le Suore della Casa (vedi art. 236) sia regolarmente compilato, e che siano raccolti e conservati convenientemente in Archivio tutti gli atti e i documenti, che possano interessare la storia della Casa.

302. Scriverà od incaricherà chi scriva la cronaca della Casa, notando quanto in presente o in futuro possa riuscire di edificazione, di ammaestramento o di utilità. Al termine dell'anno ne manderà duplice copia all'Ispettrice (vedi art. 238).

303. Quando il Signore chiamasse alla vita eterna una Suora, la Direttrice si darà premura di avvisarne la Superiora Generale e l'Ispettrice, come è detto all'articolo 122. Scriverà o farà scrivere alcuni cenni biografici intorno alla defunta, da inviarsi alla Superiora Generale per mezzo dell'Ispettrice.

304. Nel disimpegno del suo ufficio la Direttrice sarà coadiuvata da almeno due Consiglieri, che formeranno il suo Consiglio. Questo sarà radunato ogni mese ed ogni qualvolta vi sarà qualche affare d'importanza da trattare.

305. La prima Consigliera, la Vicaria, fa le veci della Direttrice in caso di assenza o quando per qualsiasi ragione questa fosse impedita.

306. La Suora che fa da Segretaria scriverà volta per volta, in apposito registro, il verbale delle deliberazioni prese in Consiglio, da presentarsi all'Ispettrice nella sua visita.

307. I beni mobili ed immobili della Casa saranno amministrati dall'Economa locale secondo le norme date al Titolo XX, § 3, sotto la direzione immediata della Direttrice e la vigilanza delle Consiglieri locali.

308. La Direttrice, ogni mese con le sue Consigliere, esaminerà i registri tenuti dall'Economa locale e la cassa; ed ogni sei mesi renderà conto di tutto alla propria Ispettrice.

309. Le particolari e principali attribuzioni di ciascuna Suora della Casa sono designate dal Consiglio Ispettorale (vedi art. 278); la Direttrice però, d'accordo con il suo Consiglio, potrà all'occorrenza affidare ed anche modificare provvisoriamente alle sue dipendenti questo o quell'ufficio secondario, e variare anche provvisoriamente l'orario della Casa.

TITOLO XXIV.

Sacrestana.

310. La Suora Sacrestana avrà cura di tutti gli oggetti destinati al divin culto.

311. Osserverà in modo particolare il silenzio in sacrestia ed in Cappella, e si diporterà in modo da ispirare raccoglimento nel luogo santo.

312. Si fornirà delle necessarie cognizioni per osservare, per quanto la riguarda,

le prescrizioni delle Rubriche, e per preparare a tempo tutto ciò che occorre nell'ufficio del giorno, onde non essere obbligata ad entrare in sacrestia quando vi è il clero.

TITOLO XXV.

Portinaia.

313. Sarà deputata a portinaia una Suora che per età, regolarità e prudenza possa adempiere convenientemente il suo delicato ed importante ufficio.

314. La portinaia avrà in consegna le chiavi di casa, le quali essa non passerà a chicchessia, senza intelligenza con la Superiora.

315. Non chiamerà in parlatorio alcuna Suora, senza averne avuto l'ordine dalla Superiora; nè ad insaputa della medesima trasmetterà commissioni di Suore a persone esterne, nè di queste a quelle.

316. Prima di andare a riposo si assicurerà che le porte, le quali mettono all'esterno, siano debitamente chiuse, e rimetterà le chiavi alla Direttrice per riprenderle il mattino seguente.

TITOLO XXVI.

Osservanza delle Costituzioni.

317. Ogni Figlia di Maria Ausiliatrice avrà una copia delle Costituzioni, per poterle leggere a suo agio, meditarle ed eseguirle.

318. Benchè le presenti Costituzioni non obblighino per sè sotto reato di colpa, tuttavia non andrebbe esente da peccato quella Suora che le trasgredisse per disprezzo, o le violasse in materia di voti, od in cosa contraria ai precetti di Dio e della Chiesa. Ognuna, pertanto, sia fedele nell'osservarle a suo profitto spirituale ed a vantaggio del prossimo, sicura che avrà un giorno da Dio il guiderdone della sua fedeltà in Cielo.

○ ○ ○

7586

21

DECRETUM.

Santissimus Dominus Noster PIUS Divina Providentia PP. XI in Audientia infrascripto Cardinali Praefecto S. Congregationis de Religiosis die 4 Aprilis 1922 concessa, re mature perpensa, attento supplici libello Moderatricis Generalis et Consiliariarum Generalium Instituti vulgo «Figlie di Maria Ausiliatrice» nuncupati, a Ven. Joanne Bosco conditi, cuius domus princeps in dioecesi Aquensi sita est, abrogatis Constitutionibus quae die 7 Septembris 1911 approbatae erant, novas Constitutiones, lingua italica exaratas, ut continentur in hoc exemplari, cuius autographum in Tabulario praefatae S. Congregationis asservatur, definitive approbare et confirmare dignatus

est, prout praesentis Decreti tenore illas definitive approbat et confirmat: salva Ordinariorum Jurisdictione ad normam SS. Canonum.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, die 4 Aprilis 1922.

THEODORO Card. VALFRÈ DI BONZO

Praefectus

(L. S.)

MAURUS M. SERAFINI Ab. M.

Secretarius.

DECRETO.

Il Santissimo Signor Nostro PIO per Divina Provvidenza PP. XI, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi, il giorno 4 Aprile 1922, maturamente ponderata la cosa, considerata la supplica della Superiora Generale e delle Consigliere Generali dell'Istituto, detto comunemente delle « Figlie di Maria Ausiliatrice », fondato dal Ven. Don Bosco, e

avente la sua Casa Madre nella Diocesi di Acqui; abrogate le Costituzioni ch'erano state approvate il giorno 7 Settembre 1911, si degnò approvare e confermare definitivamente le nuove Costituzioni, redatte in lingua italiana, quali sono contenute in questo esemplare, il cui autografo si conserva nell'Archivio della suddetta S. Congregazione; come col tenore del presente Decreto definitivamente le approva e conferma, salva la giurisdizione degli Ordinari a norma dei SS. Canon.

Dato a Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione dei Religiosi, il giorno 4 aprile 1922.

TEODORO Card. VALFRÈ DI BONZO

Prefetto.

(L. S.)

MAURO M. SERAFINI, Ab. M.

Segretario.

○ ○ ○

INDICE

PARTE PRIMA.

Natura dell'Istituto — Membri che lo compongono — Vita di Comunità.

TITOLO I.... Scopo dell'Istituto . . .	pag.	7
» II ... Membri dell'Istituto . . .	»	9
» III .. Ammissione nell'Istituto e Postulato	»	10
» IV.. Abito	»	15
» V... Noviziato	»	16
» VI.. Professione	»	19
» VII. Voto e Virtù della Povertà . . .	»	21
» VIII Voto e Virtù della Castità . . .	»	24
» IX.. Voto e Virtù dell'Obbedienza . .	»	26
» X... Confessione e Comunione . . .	»	29
» XI.. Altri esercizi di Pietà	»	33
» XII. Mortificazioni	»	37
» XIII Clausura e silenzio	»	40
» XIV Delle Inferme	»	45
» XV. Suffragi	»	46
» XVI Licenziamento dall'Istituto . .	»	51

PARTE SECONDA.

Governo dell'Istituto.

TITOLO XVII Suprema autorità nell'Isti- tuto	pag.	54
§ 1 <i>Capitolo Generale, quando, come e dove convocarlo</i>	»	55

§ 2	<i>Chi possa e debba intervenire al Capitolo . . .</i>	pag. 56
§ 3	<i>Presidente, Scrutatrici e Segretaria del Capitolo Generale</i>	» 59
§ 4	<i>Elezione della Superiora Generale</i>	» 62
§ 5	<i>Elezione delle Consigliere Generali, della Segretaria Generale e dell'Economa Generale</i>	» 65
§ 6	<i>Affari da trattare in Capitolo Generale</i>	» 67
TITOLO XVIII Superiora Generale — Autorità ed Ufficio » 69		
»	XIX. Consiglio Generalizio	» 73
»	XX. Membri del Consiglio Generalizio e loro Ufficio	» 76
	§ 1 <i>Segretaria Generale</i>	» 80
	§ 2 <i>Economa Generale - Amministrazione dei beni temporali</i>	» 81
»	XXI. Ispettorie e loro regime	» 85
	§ 1 <i>Ispettrice</i>	» 85
	§ 2 <i>Consiglio Ispettorale, Segretaria ed Economa Ispettorale</i>	» 90
»	XXII. Maestra delle novizie	» 92
»	XXIII Case e loro regime	» 94
»	XXIV Sagrestana	» 98
»	XXV. Portinaia	» 99
»	XXVI Osservanza delle Costituzioni	» 100